

## I CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE ALLA LUCE DEL QUADRO NORMATIVO EUROUNITARIO

SOMMARIO: 1. Le incertezze del quadro interpretativo. – 2. La riscrittura delle disposizioni vigenti secondo un criterio unitario: la prima stagione. – 3. (*Segue*) La seconda stagione. – 4. Verso una nuova strategia: lacuna sopravvenuta e analogia *iuris*. – 5. Integrazione per principi e disciplina della responsabilità ambientale. – 6. La responsabilità da illecito trattamento dei dati personali nel prisma della CGUE. – 7. Prodotti e attività: una dicotomia rivelatrice.

1. – A oltre ottant'anni dall'entrata in vigore della disciplina della responsabilità extracontrattuale nel Codice civile italiano, si può dubitare che il quadro interpretativo sui criteri di imputazione offerto dalla dottrina e dalla giurisprudenza sia pervenuto ad un esito coerente con le coordinate normative dell'ordinamento, inteso non solo nella sua dimensione interna, ma anche nella prospettiva eurounitaria.

Al di là delle ricorrenti declamazioni che tendono a ricondurre gli enunciati normativi dall'art. 2049 all'art. 2054 c.c. a criteri di responsabilità oggettiva, permangono significative perplessità non solo circa la compatibilità di tale esito con i dati normativi vigenti, ma anche sulla coerenza interna delle soluzioni condivise.

Non si intende, con ciò, negare che i criteri della colpa e della responsabilità oggettiva coesistessero – e continuino a coesistere – nella struttura originaria del Codice civile. L'assunto è ormai pacifico e non può che considerarsi frutto di un'impostazione dogmatica distorta il tentativo di ricondurre, attraverso l'impiego di finzioni e presunzioni assolute, l'intero Titolo IX del

---

\* Prodotto del PRIN 2022 “*Towards a European model of civil liability? The role of risk in prevention rules, imputation criteria and damages allocation techniques*” (P.I. Ugo Salanitro) prot. 2022WYMYZB. Lo scritto riprende la relazione “*Responsabilità civile e rischio*” al “*Convegno internazionale sulla responsabilità civile*” del 25/26 aprile 2024 a San Paolo del Brasile e la relazione “*Responsabilità del produttore e criteri di imputazione: un modello ecocentrico per la tutela del mercato?*” al convegno “*Il diritto privato dei consumatori: nuovi assetti e prospettive*” del 27 settembre 2024 presso l'Università Cattolica di Milano. Ringrazio per le critiche e i suggerimenti, oltre i *referee*, Mario Libertini, Mario Barcellona, Stefano D'Andrea; per la revisione Mariella Lamicela. Destinato al *Liber amicorum* Giuseppe Santoni.

Libro IV nell'alveo della responsabilità per colpa. Deve infatti ritenersi indubbia la natura oggettiva della responsabilità per vizi di costruzione e di manutenzione – con specifico riferimento sia alla rovina di edifici (art. 2053 c.c.)<sup>1</sup>, sia alla circolazione di autoveicoli (art. 2054, comma 4°, c.c.)<sup>2</sup> – giacché né gli uni, né gli altri risultano, nella società contemporanea, interamente ricollegabili alla condotta del proprietario. Analogamente, si può considerare pacifica la natura oggettiva della regola di propagazione della responsabilità ai datori di lavoro per i fatti imputabili ai loro dipendenti<sup>3</sup>.

Diversamente, l'incertezza degli esiti interpretativi non si può considerare superata in relazione a due gruppi di norme: da un lato, le disposizioni sul danno cagionato da cose o da animali (artt. 2051 e 2052 c.c.); dall'altro, quelle concernenti il danno derivante da attività pericolosa o da circolazione di autoveicoli (art. 2050 e 2054, comma 1°, c.c.). Su tali disposizioni la dottrina continua a manifestare un netto dissenso interpretativo: accanto all'orientamento prevalente, che vi scorge l'affermazione di regole di responsabilità oggettiva<sup>4</sup>, resiste – e come vedremo guadagna terreno – una lettura minoritaria che prospetta invece una responsabilità qualificabile come aggravata o semioggettiva<sup>5</sup>.

Neppure la giurisprudenza fornisce un quadro univoco. In riferimento alla responsabilità da attività pericolose *ex art. 2050 c.c.*, l'interpretazione

---

<sup>1</sup> Secondo l'opinione di un esponente autorevole della dottrina tradizionale: A. DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1966, p. 132, per il quale la legge non richiede la colpa del proprietario.

<sup>2</sup> In tal senso ancora A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 137 s., il quale notava che il proprietario del veicolo risponde sempre senza colpa in caso di danno imputabile al conducente e che in ogni caso è risarcibile, anche in mancanza di colpa, il danno derivante da vizi di costruzione o di manutenzione del veicolo.

<sup>3</sup> Per A. DE CUPIS, *Il danno*, cit., p. 137, i datori di lavoro “sono sottoposti, *indipendentemente dalla propria colpa*, a responsabilità per il danno illecito arrecato dai propri domestici e commessi”.

<sup>4</sup> Tra le esposizioni organiche più recenti, cfr.: G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova 2005, p. 752 ss.; P. G. MONATERI, *La responsabilità civile*, Milano 2006, p. 392 ss.; M. COMPORI, *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive. Artt. 2049 – 2053*, in *Comm. Schlesinger*, diretto da Busnelli, Milano 2009; M. FRANZONI, *L'illecito*, Milano 2010, p. 395 ss.; C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano 2018, p. 437 ss.; C. SALVI, *La responsabilità civile*, Milano 2019, p. 175 ss.; M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, Torino 2021, p. 211 ss.; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, Milano 2021, p. 301 ss.; G. ALPA, *La responsabilità civile nel diritto comparato*, Milano 2024, p. 399 ss.

<sup>5</sup> Alfiere della posizione tradizionale è rimasto sino alla fine C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano 2021, p. 661 ss.; una visione assimilabile si trova in F.D. BUSNELLI, *La parabola della responsabilità civile*, ora in F.D. BUSNELLI – S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*, Torino 2013, p. 180 ss.

che vi riconduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva resta ancora minoritaria<sup>6</sup>, almeno a livello di declamazioni, essendo prevalente l'impostazione che configura una presunzione di colpa<sup>7</sup>. Di segno opposto sembra l'evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità per danno da cose in custodia (art. 2051 c.c.), ove la tesi della responsabilità oggettiva, almeno a livello di affermazioni esplicite, risulta ormai consolidata, come attestato da una recente decisione a Sezioni unite<sup>8</sup>. Tuttavia, un'analisi più attenta della nozione di "caso fortuito" adottata in concreto dalla giurisprudenza rivela un'impostazione non coerente con le letture dottrinali<sup>9</sup>: in molti casi, infatti, si ritiene sufficiente l'imprevedibilità o l'inevitabilità secondo l'ordinaria diligenza (*casus non culpa*), senza esigere che l'evento esuli dai rischi tipici legati alla cosa<sup>10</sup>. Al riguardo, è stata recentemente sottolineata l'incoerenza

---

<sup>6</sup> La natura oggettiva della responsabilità per attività pericolose è affermata da un orientamento della giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. civ., 4 maggio 2004 n. 8457 ed è confermata da ultimo da Cass. civ., 14 marzo 2024, n. 6811 (è certamente riconducibile a quest'orientamento anche Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27544).

<sup>7</sup> Decisamente maggioritario sembra essere orientamento per il quale l'art. 2050 pone una presunzione di colpa: Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4590, secondo la quale «per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c., non rileva, altresì, la semplice prova dell'imprevedibilità del danno, dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano» (nello stesso senso Cass. civ., 5 luglio 2017, n. 16637); Cass. civ., 22 settembre 2014, n. 19872, per la quale «in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso» (nello stesso senso Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13397; Cass. civ., 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civ., 5 marzo 2012, n. 3424; Cass. civ., 31 gennaio 2009, n. 2493; Cass. civ., 9 marzo 2006, n. 5080). Discorrono di presunzione di colpa anche Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10422; Cass. civ., 7 novembre 2013, n. 25058; Cass. civ., 15 luglio 2008, n. 19449.

<sup>8</sup> In realtà, la responsabilità oggettiva in tema di danno da cose è stata affermata per la prima volta, in sede di legittimità, da Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1991, n. 12019; la soluzione delle Sezioni unite non è stata tuttavia seguita dalla giurisprudenza successiva, ed è stata ripresa e seguita da un orientamento prevalente soltanto a partire da Cass. civ., 20 maggio 1998, n. 5031. La giurisprudenza è rimasta tuttavia divisa sino a Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943, secondo la quale «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode».

<sup>9</sup> Che l'art. 2051 c.c. non richieda un'attività alla quale imputare una colpa, ma il collegamento tra la cosa che ha provocato il danno e il custode, non esaurisce i termini del discorso, dovendosi ancora valutare quale sia il significato da attribuire all'esimente del caso fortuito. Né rileva la circostanza che la causa ignota resti a carico del danneggiante, perché a siffatta soluzione si perviene anche ove questi debba dimostrare la diligenza: così G. CIAN, *Antigiuridicità e colpevolezza. Saggio per una teoria dell'illecito civile*, Padova 1966, p. 23, in nota.

<sup>10</sup> La stessa sentenza di Cass. civ., sez. un., 30 giugno 2022, n. 20943, perviene ad una

dell'interpretazione dominante – che individua nel caso fortuito un fattore di interruzione del nesso causale – rispetto al tenore letterale dell'art. 2051 c.c. e alla sua collocazione sistematica<sup>11</sup>: secondo questa prospettiva critica, la regola che fa venire meno il risarcimento del danno in caso di interruzione del nesso causale è già contenuta nella prima parte dell'art. 2051 c.c. – «ciascuno è responsabile del danno *cagionato* ...» – e non sarebbe stato necessario ribadirla facendo riferimento al concetto di caso fortuito come esimente contenuto nella parte finale della stessa disposizione<sup>12</sup>.

---

soluzione in cui sembra assumere rilevanza anche la diligenza del custode, in quanto «in applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in conseguenza dell'erosione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione civile della diga». Nello stesso senso depone anche la giurisprudenza in tema di danni causati da pericoli sulla rete stradale pubblica dove è stato affermato che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione oggettiva la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass. civ., 24 giugno 2019, n. 16856; Cass. civ., 19 dicembre 2022, n. 37059). Tra le tecniche giurisprudenziali per circoscrivere la responsabilità si segnala: per un verso la rilevanza della condotta incauta della vittima, che ha consentito di escludere la responsabilità dell'ente proprietario della strada «sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ciclomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso» (Cass. civ., 30 ottobre 2018, n. 27724; anche Cass. civ., 23 maggio 2023, n. 14228; Cass. civ., 11 maggio 2017, n. 11526); per altro verso, l'estensione della custodia in quanto «la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili» (Cass. civ., 19 gennaio 2018, n. 1257).

<sup>11</sup> Riprendendo uno spunto di F. PIRAINO, *Il principio di equivalenza delle prestazioni, in I nuovi orientamenti della cassazione civile*, a cura di C. Granelli, Milano 2018, p. 503 ss., il quale peraltro sembra propendere, in linea con la tradizione, per un'interpretazione dell'art. 2051 c.c. quale regola in cui il caso fortuito coincide con la mancanza di colpa.

<sup>12</sup> Tentando poi di trarre da ciò argomento a favore di una nozione di caso fortuito compatibile con un fatto non evitabile con l'ordinaria diligenza: F.P. PATTI, *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine del 2051 c.c.)*, in questa *Rivista*, 2019, p. 977 ss.; E. SCODITTI, voce *Danno da cose in custodia*, in *Enc. Dir., I Tematici*, VII, *Responsabilità civile*, a cura di Scognamiglio, Milano 2024, p. 281 ss.

La difficoltà di ricondurre le disposizioni in esame a ipotesi di responsabilità oggettiva non è confinata alla dottrina tradizionalmente avversa a tale costruzione, ma emerge anche all'interno di contributi più recenti, pur orientati a favore di una lettura oggettivizzante. Non mancano, infatti, autorevoli studiosi – certamente non inclini a valorizzare il ruolo della colpa – che non esitano a rilevare come tanto l'analisi testuale quanto i riferimenti all'intenzione del legislatore storico, evincibili dalla Relazione al Codice civile, depongano in senso contrario alla piena oggettività del criterio di imputazione delineato per la responsabilità da attività pericolose (art. 2050 c.c.) e per la circolazione di autoveicoli (art. 2054, comma 1°, c.c.)<sup>13</sup>. Tali contributi mettono altresì in luce un disallineamento sistematico, difficilmente giustificabile: da un lato si attribuisce natura oggettiva alla responsabilità dell'art. 2051 c.c.; dall'altro si riserva un trattamento meno rigoroso all'art. 2050 c.c., pur essendo quest'ultimo dedicato a regolare le attività pericolose, per le quali parrebbe invece ragionevole che siano sottoposte ad una disciplina maggiormente stringente<sup>14</sup>.

La rilevanza di tali aporie interpretative si è accentuata negli ultimi anni, alla luce dell'emersione di discipline settoriali di derivazione eurounitaria che propongono modelli alternativi di imputazione della responsabilità extracontrattuale. Occorre infatti valutare quale sia l'impatto delle nuove discipline, ed in particolare di quelle sulle responsabilità ambientale e sulla responsabilità per il trattamento illecito dei dati personali, che incidono su ambiti di grande importanza sul piano socioeconomico e che sembrano essere caratterizzate da una articolazione delle regole sui criteri di imputazione che difficilmente si lascia ricondurre agli schemi accolti dalla dottrina maggioritaria italiana.

---

<sup>13</sup> In particolare, critica la regola dell'art. 2050 c.c., C. CASTRONOVO, *Responsabilità*, cit., p. 454 s., per il quale «si rimane inevitabilmente entro uno schema di imputazione soggettiva, proprio in quanto si rifiuta positivamente la responsabilità oggettiva», ponendo in rilievo che la «prova liberatoria prevista dall'art. 2050 (...) nell'intenzione del legislatore esclude ogni possibilità di ascrivere la norma nel campo della responsabilità oggettiva». Dello stesso tenore la riflessione di C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 184, per il quale dall'art. 2050 c.c. emerge la mancata adozione di una chiara regola di responsabilità oggettiva.

<sup>14</sup> Osserva che «paradossalmente, l'art. 2050 sembra modellato su una regola di responsabilità oggettiva meno rigorosa di quella dell'art. 2051» C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 466. Sulla stessa linea, ritiene incontrovertibile «la carenza di coordinamento» della disciplina dell'art. 2050 c.c. «con le altre ipotesi di responsabilità diverse dalla colpa e, in particolare, con gli artt. 2051 e 2052», C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 184. In diversa prospettiva il rilievo si trovava già nelle analisi di U. RUFFOLO, *La responsabilità vicaria*, Milano 1976, p. 74, nt. 137, e di P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 427 ss.

2. – Le incertezze della dottrina e della giurisprudenza non sono, da sole, sufficienti a minare la tenuta della tesi – ormai prevalente anche nella manualistica – secondo cui la natura oggettiva della responsabilità troverebbe fondamento nell’interpretazione delle disposizioni contenute nel Titolo IX del Libro IV del Codice civile. Né pare opportuno, in questa sede, proporre un’analisi puntuale delle numerose elaborazioni teoriche formulate in merito o un esame esaustivo della casistica giurisprudenziale sviluppatasi in argomento.

Appare invece di maggiore utilità concentrare l’attenzione critica su quel filone dottrinale che ha cercato di individuare un criterio unificante capace di fondare una lettura complessiva delle regole codicistiche in chiave di responsabilità oggettiva, rinvenendolo alternativamente nel concetto di rischio, di pericolo o nella logica dell’allocazione ottimale dei costi. Tale tentativo di sistematizzazione si distingue, in effetti, per la sua coerenza metodologica e si presta a essere valutato come un approccio idoneo a proporre una rilettura organica del dato normativo, orientata alla costruzione di un principio generale alternativo a quello della responsabilità per colpa<sup>15</sup>.

Storicamente, si possono individuare almeno due stagioni – tra loro distinte sotto il profilo cronologico e funzionale – in cui la dottrina ha cercato di elaborare una ricostruzione sistematica e coerente della disciplina vigente in materia di criteri di imputazione della responsabilità civile, proponendo una rilettura orientata verso un modello ispirato a criteri di responsabilità oggettiva<sup>16</sup>. La più antica di tali stagioni si colloca nella prima metà degli anni Sessanta e si caratterizza per la produzione di due opere fondamentali che si inseriscono nel più ampio contesto di rinnovamento del pensiero giuridico, il quale proprio nella riflessione sulla responsabilità civile ha individuato uno dei suoi principali nuclei problematici<sup>17</sup>.

L’opera pionieristica di Pietro Trimarchi, *Rischio e responsabilità oggettiva*, segna un punto di svolta nel dibattito dottrinale, imponendo una radicale revisione di soluzioni sino ad allora consolidate. Alla novità del metodo impiegato, Trimarchi affianca una visione strutturata e consapevole, attenta alla specificità dei conflitti generati dall’attività di impresa<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. C. CASTRONOVO, *Diritto positivo, dogmatica e teoria generale nella responsabilità oggettiva*, in *Europa e dir. priv.*, 2021, 684 ss.

<sup>16</sup> La periodizzazione si deve a F.D. Busnelli, *La parabola cit.*, 159 ss. ed è ripercorsa da C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile. La lunga storia del diritto italiano*, in *Eur. d. priv.*, 2024, p. 343 ss.

<sup>17</sup> Tra le opere che esprimono quella temperie culturale vanno segnalate almeno la monografia di S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano 1964, e quella di F.D. BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, Milano 1964.

<sup>18</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano 1961. Le tesi dell’insigne studioso sono state più recentemente riorganizzate in P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*,

Secondo Trimarchi, i redattori del Codice civile non avrebbero operato una scelta consapevole né a favore del modello di responsabilità per colpa, né di quello fondato sul rischio, mancando una riflessione sistematica idonea a sostenere l'una o l'altra impostazione. In presenza di norme che manifestamente esprimono ipotesi di responsabilità oggettiva, sarebbe pertanto compito della dottrina e della giurisprudenza elaborare un sistema coerente, adeguato a rispondere alle esigenze economiche e sociali del tempo dell'interprete<sup>19</sup>. Su tale presupposto si fonda l'intera architettura teorica dell'opera, nella quale si evidenzia «la scarsa coordinazione e il margine di indeterminazione delle norme», elementi che – secondo l'Autore – «impongono all'interprete di svolgere un'opera costruttiva per coordinarle e colmarne le lacune, nel rispetto delle regole già poste dal legislatore ed in armonia con esse»<sup>20</sup>.

Nel solco di tale programma, Trimarchi individua nel rischio di impresa il criterio cardine per l'imputazione dei danni risarcibili<sup>21</sup>, articolando una distinzione tra attività economiche, soggette a un regime di responsabilità oggettiva, e attività biologiche, legate a una regola di responsabilità per colpa. Tuttavia, pur nella forza innovativa del pensiero dell'insigne studioso, emergono tensioni interne e aporie sistematiche, dovute in larga parte alla necessità di confrontarsi con un impianto normativo che resta ancorato al Codice civile del 1942, inadeguato rispetto all'obiettivo di regolare la società del capitalismo maturo. La stessa distinzione tra attività economiche e attività biologiche tende a sfumare in quella tra attività organizzate e attività non organizzate<sup>22</sup>; distinzione che, per quanto interpretata in senso lato, mostra significative criticità applicative, in particolare con riferimento alle ipotesi di responsabilità per danni da cose e da animali, le quali non presuppon-

---

cit., p. 301 ss.

<sup>19</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 1 ss. Né andrebbe valorizzata in senso opposto la Relazione al Re, in quanto espressione soltanto di una intenzione che non si sarebbe tradotta in norma: in quest'ottica Trimarchi svaluta la rilevanza sistematica dell'art. 2050, c.c., che pure «detterebbe un principio intermedio tra quello della colpa e della responsabilità oggettiva», perché «sembra piuttosto frutto di perplessità che di una ponderata decisione».

<sup>20</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., 8.

<sup>21</sup> «La responsabilità dovrà venire attribuita a chi ha il controllo delle condizioni generali di rischio, ed è in grado di tradurre il rischio in costo, inserendolo armonicamente nel gioco dei profitti e delle perdite, con lo strumento dell'assicurazione o della autoassicurazione»: P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., 50.

<sup>22</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 44. Se fosse stata intesa in senso più rigoroso sarebbe costretta misurarsi con il rilievo per cui il criterio valido per il danno da attività pericolose è adottato con leggere varianti anche per la circolazione di autoveicoli, da considerare in linea di principio una attività biologica al pari di altre attività pericolose, quali la caccia o altre discipline sportive.

gono necessariamente una connessione con attività strutturate in senso economico o organizzativo<sup>23</sup>. Lo stesso Trimarchi, dopo avere sottolineato che «il concetto di “caso fortuito” (...), opportunamente interpretato, può indicare gli eventi estranei al rischio tipico», è costretto ad osservare che tale esimente non ricorre nelle discipline degli art. 2053 e 2054 c.c., dove pure potrebbero presentarsi danni che rientrino nel fortuito, ma che sono causati da vizi di costruzione e di manutenzione<sup>24</sup>. Ancora si deve a Trimarchi la lettura dell'art. 2050 c.c. quale regola di responsabilità oggettiva per rischio evitabile, la quale avrebbe «una funzione più limitata della responsabilità che comprende tutto il rischio tipico»: per cui l'Autore non può negare che «tali limitazioni della responsabilità [siano] poco opportune di fronte al principio secondo il quale l'impresa dovrebbe giustificare tutto il rischio tipico da essa creato»<sup>25</sup>.

In questa prospettiva, risulta comprensibile perché la dottrina successiva, pur manifestando insofferenza verso un sistema incentrato sulla responsabilità per colpa, non si sia lasciata sedurre dall'idea di un unico criterio di imputazione fondato sul rischio, quale principio unificante della disciplina delle norme non fondate sulla colpa. La ragione è stata individuata nella varietà di *rationes* sottese alle diverse disposizioni che Trimarchi, nella sua riflessione teorica, aveva tentato di ricondurre unitariamente al rischio di impresa ovvero più in generale al rischio connesso all'esercizio di un'attività organizzata. Emblematico in tal senso è il rilievo critico di Stefano Rodotà, il quale attribuisce al concetto di rischio «un valore unicamente descrittivo di alcuni caratteri comuni ad ipotesi diverse, ma non un particolare significato sistematico»<sup>26</sup>. Ancora più netta è la posizione assunta da Renato Scognamiglio, secondo il quale «la teoria riferita si espone alla grave obiezione di attribuire rilevanza giuridica a quella che può rappresentare semmai la ragione mediata di alcune fattispecie legislative: laddove nella sua formulazione più rigorosa viene invocato, ed è questo il punto più preoccupante, come un criterio su cui fondare e per qualche verso integrare le relative statuizioni normative; seguendo, al di là dello stesso tenore delle norme di legge invocate, i suggerimenti della realtà socio-economica»<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Per cui l'Autore è costretto a concludere che la responsabilità oggettiva «non è ammissibile rispetto ai danni causati da cose, ove queste costituiscano elementi naturali e necessari dell'ambiente in cui viviamo»: P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 45.

<sup>24</sup> Ricorrendo all'esempio del malato di cuore che muore per lo spavento dovuto al crollo del cornicione: P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 47 s.

<sup>25</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 48 s., 279 s.

<sup>26</sup> S. RODOTÀ, *Il problema*, cit., p. 176.

<sup>27</sup> Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Nov. dig.*, XV, Milano 1968, p. 636.

Si può sostenere che la critica di Scognamiglio risulti eccessivamente severa nei confronti di quello, a distanza di sessant'anni, continua a rappresentare lo sforzo più organico e consapevole di rilettura del sistema normativo per fondare un modello oggettivo di responsabilità: resta il fatto che tale operazione sistematica si fonda su disposizioni che, *ab origine*, non furono pensate per essere inquadrate in quel paradigma<sup>28</sup>. Da ciò derivano inevitabili tensioni interpretative, che consentono di rimettere in discussione l'impianto teorico, soprattutto in un contesto normativo e socioeconomico in progressiva evoluzione.

Per comprendere la qualità eccelsa, e al contempo i limiti, del pensiero di Trimarchi è illuminante, in particolare, il modo in cui risolve il problema del coordinamento tra l'art. 2050 e l'art. 2051 c.c., che viene ricondotto al modello strutturato dell'art. 2054 c.c. In particolare, secondo l'illustre Autore, queste due regole riprodurrebbero il rapporto tra il primo e il quarto comma dell'art. 2054 c.c., per cui l'imprenditore risponderebbe dei danni causati dalle cose di cui ha il controllo secondo il criterio del rischio evitabile (art. 2050 c.c.), mentre per le lesioni derivanti dalle cose che, ancorché da lui azionate, siano sfuggite al suo controllo sarebbe responsabile secondo la più grave regola che addossa al custode tutto ciò che è compreso nel rischio tipico (art. 2051 c.c.)<sup>29</sup>. Si tratta di un'operazione ermeneutica brillante, fondata sul riconoscimento del valore sistematico dell'art. 2054 c.c.; tuttavia, lo stesso Autore non manca di sottolineare la mancanza di razionalità di una simile diversificazione, imputandone l'origine alla frammentarietà del diritto positivo<sup>30</sup>. La sua tesi è che tale incoerenza sia l'effetto della mancanza di coordinamento tra le disposizioni vigenti e che l'interprete sia costretto ad intervenire in chiave sistematica su un tessuto normativo non originariamente coerente. Proprio il problema che stiamo trattando, tuttavia, rivela che la scelta di diritto positivo non sia incongrua per mancanza di coordinamento – smentita proprio dalla circostanza che le regole degli artt. 2050 e 2051 possano essere ricondotte a sistema secondo il modello dell'art. 2054 c.c. – quanto piuttosto per una decisione consapevole del legislatore, ostativa a una

---

<sup>28</sup> Osserva al riguardo M. COMPORI, *Fatti illeciti*, cit., p. 65, che «esistono fattispecie di responsabilità oggettiva per l'esercizio di attività biologiche (...), così come esistono fattispecie di responsabilità soggettiva per l'esercizio di attività economiche (...)».

<sup>29</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 193 ss.

<sup>30</sup> P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 196 ss., dove si mette in evidenza che tale soluzione, l'unica ritenuta compatibile con il dato testuale, comporterebbe paradossalmente una differenza di disciplina tra il caso in cui una carica di dinamite provochi danni mentre viene fatta scoppiare sotto il controllo dell'uomo e quello in cui la carica di dinamite scoppi accidentalmente.

piena internalizzazione dei costi di impresa e, in ultima analisi, all'adozione del criterio dell'estraneità al rischio tipico quale contenuto delle esimenti.

La questione merita un ulteriore approfondimento. La potenzialità sistematica dell'art. 2054 c.c. è legata al fatto che esso disciplina un'attività – la circolazione dei veicoli – che l'ordinamento considera pericolosa: è proprio tale connotazione che consente a Trimarchi di elevarla a modello del rapporto tra l'art. 2051 e l'art. 2050 c.c. Tuttavia, una volta abbandonato il dominio delle attività pericolose – ossia il campo di applicazione dell'art. 2050 c.c. – e rientrati nella sfera generale dell'art. 2043 c.c., sorge il dubbio se abbia senso interpretare il concetto di caso fortuito in un modo così rigoroso da ricomprendere solo gli eventi estranei al rischio tipico in un contesto dove i danni prodotti dal comportamento umano, anche quando controlla le cose, sono imputabili solo se ricorra la colpa. L'incongruità non sfugge all'analisi del Trimarchi che propone una disarticolazione del concetto di caso fortuito: secondo l'Autore, laddove l'esercizio di attività non comporta un rischio apprezzabile, la prova della mancanza di colpa coincide con la prova del fortuito; diversamente, nel campo delle attività che comportano un rischio amministrabile può accadere che danni incolpevoli siano tuttavia non fortuiti<sup>31</sup>. L'idea di una nozione diversificata del fortuito è convincente, ma resta da chiedersi se tale disarticolazione debba collocarsi sul crinale tra attività disorganizzate e attività organizzate o non sia più ragionevole che si ponga piuttosto, o anche, sul confine tra attività pericolose e attività non pericolose. Messo da canto l'art. 2054 c.c., infatti, Trimarchi non spiega perché, al di fuori delle attività pericolose, nelle attività organizzate vi sia una così ampia forbice tra l'esimente per il danno provocato da cose fuori dal controllo umano, soggetta alla prova di un evento atipico, e quella per il danno derivante dalle cose azionate dall'uomo o comunque dirette dal comportamento umano, dipendente dalla prova della colpa. O meglio, la spiegazione si fonda su un'opzione metodologica: la razionalità dell'applicazione del criterio del rischio di impresa quale principio regolativo delle attività organizzate e una conseguente rilettura dell'art. 2049 c.c., considerato quale norma che prescinde dal comportamento imputabile ai dipendenti<sup>32</sup>. Si tratta tuttavia di

---

<sup>31</sup> Così P. TRIMARCHI, *Rischio*, cit., p. 214 ss., 218 s., il quale precisa che, a differenza della teoria della presunzione di colpa, «la teoria del rischio di impresa può portare a risultati differenziati, adeguati a una precisa funzione economico e sociale, fattori di ordine e non di disordine economico».

<sup>32</sup> Osserva P.G. MONATERI, *La responsabilità civile*, cit., p. 395 ss., che in giurisprudenza si trovano applicate due regole diverse e tra loro non del tutto coerenti: secondo la prima regola, qualora si sia identificato il dipendente, il datore di lavoro risponde solo se del danno ne risponda già il dipendente (per colpa o perché sussiste un altro criterio di imputazione della responsabilità); con la seconda *doctrine*, qualora invece il dipendente non sia stato identificato – a fronte quindi di un danno anonimo – il datore di lavoro risponde in ogni caso. Monateri

scelta teorica che non risulta sino in fondo dimostrabile ed è peraltro indebolita dal fatto – già evidenziato in precedenza – che l’art. 2050 c.c., anche ad intenderla quale regola di responsabilità oggettiva per rischio evitabile, non accoglie un principio di piena internalizzazione dei costi.

Appare, a questo punto, pienamente comprensibile il senso della critica di Renato Scognamiglio, soprattutto se riletta alla luce della successiva valutazione di Carlo Castronovo. Quest’ultimo, in effetti, ha rilevato che la prospettiva metodologica sottesa al lavoro di Trimarchi non risiedeva tanto nella “*compatibilità della proposta ermeneutica con il sistema normativo*”, quanto piuttosto nella «opportunità di essa malgrado il sistema», evidenziando come si trattasse, in definitiva, di «un vero e proprio uso alternativo di norme sicuramente pensate in tutt’altri termini»<sup>33</sup>.

Accanto alla riflessione di Trimarchi, merita una particolare attenzione, ai nostri fini, la ricerca monografica di Marco Comporti, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, pubblicata pochi anni dopo. L’opera rappresenta un ulteriore tentativo di rilettura sistematica della disciplina codicistica, mediante l’individuazione, nella rilevanza del pericolo, del fondamento strutturale dei criteri di imputazione della responsabilità<sup>34</sup>.

Tre sono, in particolare, gli argomenti utilizzati da Comporti che si rivelano utili per la successiva analisi. In primo luogo, egli conferisce valore sistematico all’osservazione secondo cui la disciplina dell’art. 2050 c.c., proprio in quanto fondata sulla pericolosità dell’attività, si configura come più rigorosa rispetto alla regola generale dell’art. 2043 c.c.<sup>35</sup>. In secondo luogo, Comporti richiama le disposizioni per cui si risponde per i vizi di costruzione e di manutenzione in caso di rovina di edifici e di circolazione di autoveicoli – rispettivamente gli artt. 2053 e 2054, comma 4°, c.c. – che prevedono forme indiscutibilmente oggettive di responsabilità, riconoscendone la ratio nella peculiare esposizione della pubblica incolumità ai pericoli, già evidenti nella tradizione, derivanti dalle costruzioni in elevazione e dal traffico veicolare<sup>36</sup>. In terzo luogo, egli riconosce un ruolo integrativo alle discipline speciali e, in particolare, alla normativa speciale in materia di attività nucleare, introdotta con la legge del 1962, della quale, non essendo ancora in vigore all’epoca della pubblicazione del libro, Trimarchi non aveva potuto

---

segnala l’incoerenza e non va oltre: si può chiosare che la prima regola è applicazione diretta dell’art. 2049 c.c., mentre la seconda regola potrebbe essere espressione di un diverso principio che con l’art. 2049 c.c., per come interpretato nella prima regola, ha ben poco a che vedere.

<sup>33</sup> C. CASTRONOVO, *Problema e sistema nella responsabilità del produttore*, Milano 1978, p. 555, nt. 13.

<sup>34</sup> M. COMPORTI, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli 1965.

<sup>35</sup> M. COMPORTI, *Esposizione*, cit., p. 178.

<sup>36</sup> M. COMPORTI, *Esposizione cit.*, 98.

tenere conto. Secondo Comporti tale disciplina, al pari di altre che regolano ambiti ad alto rischio, adotta consapevolmente un modello di responsabilità oggettiva proprio in ragione della natura particolarmente pericolosa delle attività a cui si riferisce<sup>37</sup>.

Anche la teoria di Comporti, come quella di Trimarchi, si muove lungo la direttrice di una reinterpretazione delle disposizioni codicistiche esistenti e si confronta, inevitabilmente, con le contraddizioni che emergono laddove si tenti di ricondurre gli articoli 2050 e 2051 c.c. a un modello coerente di responsabilità oggettiva. Proprio per attenuare le incongruenze, l'Autore è costretto a limitare l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c. alle sole ipotesi di cose intrinsecamente pericolose<sup>38</sup>, operazione che tuttavia di pone in aperto contrasto tanto con la lettera della norma, quanto con la sua evoluzione storica e con la consolidata prassi applicativa<sup>39</sup>.

Al riguardo, non può non rilevarsi un'obiezione di fondo che investe direttamente la coerenza interna della costruzione teorica di Comporti. Non si comprende, infatti, come possa essere affermato che l'esposizione al pericolo costituisca, nel nostro ordinamento, il criterio fondante della responsabilità oggettiva, quando lo stesso Autore è costretto a registrare che proprio l'art. 2050 c.c. – l'unica disposizione che fa riferimento ad una responsabilità per attività pericolose – prevede un criterio di imputazione che risulta, a ben vedere, meno rigoroso rispetto a quello di altre norme in cui il legislatore ha configurato forme di responsabilità pienamente oggettiva<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> I riferimenti sono: agli artt. 15 e 18 della l. 31 dicembre 1962, n. 1860, per l'impiego di energia nucleare; all'art. 1965 c. nav., per l'esercizio di autolinee; all'art. 31 del r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, per la ricerca e la coltivazione delle miniere. Su tali discipline vedi M. COMPORTI, *Esposizione*, cit., p. 99 ss.; M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 668 ss.

<sup>38</sup> M. COMPORTI, *Esposizione*, cit., p. 194 ss., 197 ss., per il quale «qualora si ritenesse che l'art. 2051 regoli, con norma di responsabilità oggettiva, la sorte dei danni derivanti da tutte indistintamente le cose, difficilmente potrebbe giustificarsi la norma meno rigorosa per le attività pericolose». La tesi è ribadita in M. COMPORTI, *Fatti illeciti*, cit., p. 298 ss.

<sup>39</sup> Cfr. R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 637, per il quale «considerare implicito il connotato della pericolosità in altre norme (ad es., l'art. 2051), che non lo prevedono» sarebbe «uno scoperto e inammissibile arbitrio costruttivo». Nel senso che «tutte le cose, come rilevato dalla più avvertita dottrina, possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno» è la giurisprudenza risalente: Cass. civ., 20 maggio 1998, n. 5031. Va segnalato che tra gli orientamenti giurisprudenziali anche recenti si tende a distinguere tra il caso in cui l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa, in cui non rileva la prova della pericolosità della cosa derivante dal suo cattivo funzionamento (tra le altre Cass. civ., 27 novembre 2014, n. 25214), e il caso in cui l'evento sia dovuto all'unione tra l'agire umano del danneggiato e il modo di essere della cosa, di per sé statica e inerte, in cui occorre, per la prova del nesso causale, dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità (così tra le altre Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2660).

<sup>40</sup> Nel senso che «la prova liberatoria prevista nell'art. 2050 appare meno rigorosa di quella del caso fortuito» anche M. COMPORTI, *Esposizione*, cit., p. 267, per il quale l'art. 2050

La dottrina successiva, consapevole della fragilità di questo modello interpretativo, ha abbandonato l'aspirazione a ricondurre le regole vigenti a un paradigma unitario, preferendo, piuttosto che denunciare l'inadeguatezza delle singole disposizioni rispetto al mutato contesto socioeconomico, un approccio interpretativo fondato sul riconoscimento della pluralità di tecniche di imputazione previste dall'ordinamento<sup>41</sup>.

Emblematica, in tal senso, è la posizione assunta da Renato Scognamiglio, la cui riflessione costituisce un punto di svolta metodologica nel dibattito dottrinale. L'Autore propone, infatti, una rinnovata interpretazione delle norme in materia di responsabilità civile che rifiuta l'imposizione di un criterio unitario di imputazione<sup>42</sup> e assume, invece, l'esistenza di più modelli coesistenti, ciascuno fondato su presupposti eterogenei. In tale prospettiva, accanto alla figura generale dell'art. 2043 c.c., vengono individuate altre fattispecie nelle quali non rileva il comportamento individuale del soggetto, ma la relazione con la cosa, l'animale, l'edificio, etc., che produce il danno<sup>43</sup>. In questa chiave, la lettura proposta per il danno da cose (art. 2051 c.c.) si discosta dalla tradizionale presunzione di colpa: il concetto di caso fortuito non è inteso quale assenza di colpa, bensì riferito ai «fatti estranei alla causalità della cosa, da determinarsi in relazione alla possibilità di governarla»<sup>44</sup>; mentre per l'art. 2050 c.c., l'Autore sostiene che «non si tratta soltanto di provare l'assenza di colpa, quanto di avere impiegato energie e mezzi atti ad evitare che la pericolosità (dell'attività condotta) si traduca nella (sua) dannosità»<sup>45</sup>.

Il contributo di Scognamiglio, pur muovendosi in netto dissenso rispetto ai tentativi di unificazione sistematica, si inserisce in continuità con la dottrina più innovativa della seconda metà del Novecento, rafforzandone l'orizzonte teorico, spingendo verso l'abbandono delle interpretazioni tradizionali fondate sulla presunzione di colpa e legittimando l'apertura verso altri percorsi ermeneutici.

---

c.c., nella sua attuale formulazione, «non sembra servire ad attribuire all'esercente la responsabilità dei danni inevitabili (che nonostante l'adozione delle più accurate misure tecniche, derivano frequentemente dalle attività pericolose), oppure di tutti i danni dipendenti da cause ignote, in quanto il convenuto, dimostrando la propria assenza di colpa, e l'esistenza di una idonea organizzazione tecnica, può pervenire all'esonero dall'obbligazione risarcitoria». La tesi è sostanzialmente ribadita in M. COMPORI, *Fatti illeciti*, cit., p. 156 ss.

<sup>41</sup> C. CASTRONOVO, *Diritto positivo*, cit., p. 684 ss.

<sup>42</sup> Anzi conclude in modo assertivo nel senso «che non è possibile, e costituisce in effetti una direttiva di indagine erronea, ricondurre tutte le fattispecie dell'obbligo risarcitorio ad un elemento unico o anche prevalente»: R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 637.

<sup>43</sup> R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 638.

<sup>44</sup> R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 644 s.

<sup>45</sup> R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 646 s.

3. – La seconda stagione in cui la dottrina italiana ha avviato una riflessione sistematica sui criteri di imputazione della responsabilità civile si colloca alla fine degli anni Settanta<sup>46</sup> e si presenta, almeno sul piano delle intenzioni esplicite, con un programma meno ambizioso rispetto alla stagione precedente: quello di individuare la disciplina applicabile al produttore in caso di danni derivanti da prodotti difettosi<sup>47</sup>. In realtà, la poderosa ricerca di Carlo Castronovo, *Problema e sistema nel danno da prodotti*, si configura a pieno titolo come l'ultimo grande tentativo di sistematizzazione dell'ordinamento italiano in materia di responsabilità civile, muovendo consapevolmente dal debito metodologico contratto nei confronti dell'analisi economica del diritto e, segnatamente, dell'opera di Guido Calabresi<sup>48</sup>. Il contributo di Castronovo merita di essere segnalato, in particolare, per la lucida consapevolezza dell'inadeguatezza delle regole contenute nel Codice civile rispetto alla complessità della società industriale avanzata e per l'esigenza di una loro riformulazione interpretativa, sorretta da un principio superiore – quello di solidarietà – espressamente riconosciuto dalla Carta costituzionale e, per ciò stesso, in posizione assiologicamente e gerarchicamente sovraordinata<sup>49</sup>. A differenza dell'insegnamento di Stefano Rodotà, che individua nel principio di solidarietà una chiave di lettura funzionale ad ampliare il perimetro dell'ingiustizia del danno, Castronovo ne coglie invece la portata quale fondamento di una rilettura dei criteri di imputazione della responsabilità, secondo un modello di giustizia redistributiva che prenda in considerazione interessi ulteriori rispetto al mero conflitto bilaterale tra danneggiante e danneggiato<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> In questo stesso periodo si colloca il lavoro monografico di U. RUFFOLO, *La responsabilità vicaria*, cit., p. 71 ss., che offre una lettura degli artt. 2049 – 2054 c.c., quale emersione di un particolare tipo di responsabilità-costo, «la quale trova unitario criterio di imputazione, in un rapporto di statica o dinamica percezione di utilità, resa possibile dalla creazione di situazioni di pericolo di danno»: di tale riflessioni non ci occuperemo in maniera analitica in quanto, a mio avviso, i risultati interpretativi sono accostabili più alle tesi pluraliste che a quelle unitarie.

<sup>47</sup> Il tema era già stato sviluppato, seguendo il modello della responsabilità oggettiva, dai lavori monografici, ricchi di spunti di interesse, di U. CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, Milano 1974, p. 167 ss., e di G. ALPA, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano 1975, p. 289 ss.

<sup>48</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 79 ss., 547 ss.

<sup>49</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 137 ss., 595 ss. Osserva ID., *Problema*, cit., p. 635, che «la Costituzione è in grado di sconvolgere gli equilibri normativi ed ermeneutici realizzatisi al di fuori di essa».

<sup>50</sup> «Il problema circa chi deve sopportare il costo del danno non può essere ridotto e risolto secondo la logica della bilateralità (...) ma va collocato a livello collettivo con riguardo al quale soltanto è possibile decidere correttamente l'allocazione ultima della perdita»: C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 599. Poiché il danno «interessa negativamente l'intero sistema

Il principio solidaristico diventa, così, il perno su cui innestare un'interpretazione orientata delle disposizioni codicistiche e ciò in ragione della necessità di una più razionale ed equa allocazione dei costi del danno, in conformità alla teoria del *cheapest cost avoider* elaborata da Calabresi<sup>51</sup>. In questa prospettiva, Castronovo propone una rilettura funzionalizzata delle disposizioni del titolo IX del libro IV del Codice civile, orientata all'espansione della responsabilità oggettiva in chiave solidaristica: responsabilità oggettiva che, lungi dall'essere eccezione rispetto alla regola della responsabilità per colpa, ne diventa una forma concorrente. Ciò implica, da un lato, una significativa riduzione dell'ambito operativo dell'art. 2043 c.c., che viene a perdere il ruolo di norma centrale del sistema<sup>52</sup>; dall'altro, una valorizzazione sistematica delle disposizioni che, pur non esplicitando un criterio di imputazione oggettivo, si prestano a una lettura in tal senso (artt. 2049, 2051, 2052, 2053, 2054 c.c.), consentendo una revisione complessiva della logica originaria del Codice<sup>53</sup>. È in tale contesto che Castronovo giunge a proporre l'estensione analogica del modello dell'art. 2049 c.c., concepito come regola generale di imputazione oggettiva, applicabile anche al produttore, sulla base del controllo organizzativo esercitato all'interno dell'impresa<sup>54</sup>.

Pur innovativa – e al contempo rigorosa – sul piano del metodo, l'analisi di Castronovo si pone per molti aspetti, in continuità con le elaborazioni dottrinali precedenti, delle quali riprende l'impulso alla costruzione di un criterio unitario della responsabilità oggettiva, individuato nel principio della migliore allocazione dei costi. Tale criterio, tuttavia, non viene assunto come fondamento assiomatico, bensì come risultato di un percorso interpretativo che muove dall'analisi puntuale delle singole disposizioni normative, cui l'Autore si dichiara vincolato, ritenendo di averne rispettato il dato testuale, pur riletto attraverso la lente del principio costituzionale di solidarietà.

È proprio il vincolo al dato testuale che impedisce a Castronovo – almeno nella sua monografia dedicata al danno da prodotti – di proporre una rilettura radicale dell'art. 2050 c.c., il quale continua ad essere interpretato

---

sociale e non soltanto le singole sfere giuridiche immediatamente coinvolte, sarebbe inadeguata una visione normativa della responsabilità civile che continuasse a fare perno su una prospettiva esclusivamente individualista»: C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 602.

<sup>51</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 612 ss.

<sup>52</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 657 ss., 660, per il quale la solidarietà «è criterio ermeneutico immediatamente operativo riguardo a tutte le fattispecie ormai concordemente riconosciute di responsabilità oggettiva».

<sup>53</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 706 ss.

<sup>54</sup> C. CASTRONOVO, *Problema*, cit., p. 774 ss.

quale espressione di una regola di presunzione di colpa. Si viene così a determinare una contraddizione interna: la norma che disciplina le attività pericolose, ossia proprio quell'ambito che, in una prospettiva razionale, sarebbe quello che avrebbe dovuto ricevere il trattamento più rigoroso – e che era stata concepita, almeno nelle intenzioni del legislatore storico, come una delle più innovative – risulta paradossalmente la più arretrata nel sistema codicistico improntato al principio di solidarietà.

L'analisi dello scritto di Castronovo rende ancora più evidente che i tentativi di fondare la responsabilità oggettiva sulle disposizioni esistenti producono risultati incongrui e che la strada da percorrere deve essere un'altra. È vero che nella produzione successiva, l'illustre studioso rivaluta, alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza, l'interpretazione dell'art. 2050 c.c., sostenendo che sarebbe irrazionale che tale disposizione conducesse a risultati diversi da quelli che sarebbero derivati dall'applicazione degli artt. 2051 e 2052 c.c.<sup>55</sup>: tale affermazione, tuttavia, non fa che confermare l'assunto secondo cui la disciplina da applicare non scaturisce dalle singole disposizioni e che, dietro il paravento dell'interpretazione evolutiva o costituzionalmente orientata di singole disposizioni, vi è l'adesione ad un principio che fonda in se stesso – o meglio, nelle regole che consentono l'integrazione del diritto scritto attraverso l'analogia iuris – l'idea di uno spazio rilevante per la disciplina della responsabilità oggettiva.

Nelle sue elaborazioni più recenti, anche l'analisi di Castronovo si stempera negli schemi argomentativi della dottrina prevalente, la quale – attribuendo valore normativo al c.d. diritto vivente, ossia alle declamazioni giurisprudenziali che, a suo dire, avrebbero progressivamente condotto gli artt. 2050 e 2051 c.c. ad un modello di responsabilità oggettiva – cerca di giustificare a posteriori un risultato che considera ormai acquisito<sup>56</sup>. Appiattendosi sulle (pretese) declamazioni giurisprudenziali si perde, tuttavia, la ricchezza di un patrimonio ermeneutico, legato ai testi e alla storia di quelle disposizioni: si dissolve l'articolazione delle discipline, evocata dalla peculiarità dell'art. 2050, c.c.<sup>57</sup>, non sovrapponibile alle regole speciali per atti-

---

<sup>55</sup> C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 460 ss.

<sup>56</sup> Tra gli studiosi che hanno di recente provato, seguendo i modelli argomentativi propri di una dottrina che crede ancora nel proprio ruolo, a giustificare la soluzione che si reputa acquisita in giurisprudenza, si segnalano: M. FRANZONI, *L'illecito*, cit., p. 437 ss. 504 ss.; M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, cit., p. 224 ss., 232 ss.

<sup>57</sup> Insiste nella ricerca di un significato coerente con il testo e con la funzione della disposizione, letto in correlazione sistematica con l'art. 1681 c.c., A. BELFIORE, *La colpa come criterio di responsabilità contrattuale: la nozione*, in *Studium Iuris*, 2007, p. 681 s.

vità particolarmente pericolose, e dalla pluralità dei criteri sottesi all'esimente dell'art. 2051, c.c., la cui elasticità avrebbe reso possibile l'attribuzione di significati diversificati a seconda delle situazioni disciplinate<sup>58</sup>.

4. – Come emerge dall'analisi, i limiti delle più autorevoli elaborazioni dottrinali a favore della responsabilità oggettiva risiedono principalmente nella necessità di utilizzare il materiale normativo vigente, vincolante in quanto espressione del diritto positivo. Si tratta, infatti, di un materiale normativo concepito per regolare la fase di rapida industrializzazione dell'Italia tra le due guerre, antecedente all'emanazione del codice civile, e che – pur rivelandosi, almeno inizialmente, adeguato a sostenere il processo di crescita economica del secondo dopoguerra, in coerenza con l'incentivazione delle attività imprenditoriali – cominciava a mostrare la propria inadeguatezza rispetto alle esigenze del capitalismo maturo, verso cui si stava orientando anche il nostro Paese.

L'esigenza di una piena internalizzazione dei costi generati dall'attività imprenditoriale, avvertita come doverosa, ha indotto i giuristi più avvertiti dell'epoca a elaborare soluzioni innovative ricorrendo alla comparazione con i sistemi più dinamici, nei quali le regole tradizionali erano state integrate da regole speciali o rilette in chiave giurisprudenziale. Il tentativo, prezioso, è stato quello di delineare nuovi quadri concettuali idonei a rendere le norme esistenti applicabili ai conflitti emergenti nel tempo dell'interprete. In tale prospettiva, il giurista ha assunto il ruolo di interlocutore privilegiato della giurisprudenza, alla quale ha fornito il sistema teorico necessario per legittimare una prassi senza la quale la riflessione dottrinale sarebbe rimasta priva di effettività. Tale sforzo si è rivelato efficace, determinando in breve tempo un mutamento significativo dell'interpretazione delle norme da parte della dottrina prevalente<sup>59</sup>, recepito – sia pure con ritardo – dalla giurisprudenza. Resta tuttavia, sullo sfondo, una persistente insoddisfazione per un

---

<sup>58</sup> Negato che l'interruzione del nesso casuale coincida con l'evento estraneo al rischio tipico – C. SALVI, *La responsabilità civile*, cit., p. 240; cfr. anche F. PIRAINO, *Equivalenza*, cit., p. 522 – non si può escludere che il legislatore abbia accolto nell'art. 2051 c.c. una nozione di caso fortuito, articolata e flessibile, che rinvia alla pluralità di significati già emersi nella cultura giuridica del tempo – evento incolpevole; evento estraneo alla sfera dei rischi tipici – e che trova rispondenza ancora nella varietà degli orientamenti giurisprudenziali. Abbiamo già riferito della disarticolazione offerta proprio da P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile*, cit., p. 383 ss., che è stata valutata criticamente *supra*. Evoca la possibilità di una pluralità di significati concorrenti nella valutazione della natura della responsabilità per danno da cosa e del contenuto del caso fortuito anche N. RIZZO, *La causalità civile*, Torino 2023, p. 192 ss.

<sup>59</sup> Anche senza accogliere l'idea di un criterio comune di responsabilità: mi riferisco all'operazione che è stata avviata da S. RODOTÀ, *Il problema*, cit., p. 148 ss., portata a compimento da R. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, cit., p. 636 ss. e, poi, sostanzialmente ripresa in vario modo dalla dottrina successiva.

quadro normativo che, anche a causa delle sue contraddizioni, continua a disattendere le esigenze di coerenza sistematica.

Quella che si è realizzata, è stata, dunque, un'operazione culturale fondata, dal punto di vista metodologico, sull'interpretazione delle singole disposizioni del Codice civile, attraverso l'impiego – più o meno esplicito – di una interpretazione evolutiva, che trovava giustificazione nel mutamento strutturale dell'assetto sociale ed economico che si iniziava ad avvertire dopo il lungo ciclo di sviluppo postbellico. Tuttavia, l'interpretazione evolutiva di singole disposizioni, in molti casi, non è altro che una forma di integrazione analogica<sup>60</sup> la quale, pur offrendo all'interprete un sostegno nel dato testuale, ne limita al contempo il margine di manovra e può inficiare la stessa razionalità del risultato, imponendo il rispetto dei limiti ermeneutici delle regole ritenute inadeguate a disciplinare il mutato contesto.

Che le discipline sul danno da cose o da animali, incentrate sull'esimente del caso fortuito, si siano rivelate più facilmente riconducibili a modelli di responsabilità oggettiva rispetto alla disciplina delle attività pericolose può apparire paradossale solo se non si considera che è in quest'ultima ipotesi che il legislatore si è effettivamente interrogato sull'opportunità di superare il criterio della colpa, optando però almeno in parte per una soluzione conservativa. Per contro, nei casi di danno da cose e da animali, tale interrogativo non si è posto esplicitamente ed è plausibile ritenere che il significato originario attribuito dal legislatore al concetto di caso fortuito, non fosse, o quantomeno non fosse sempre, compatibile con una disciplina di responsabilità oggettiva.

Con queste considerazioni non si vuole affermare la necessità di un ritorno all'intento – reale o presunto – del legislatore storico, né di un ripristino integrale degli spazi eventualmente riservati al criterio della colpa e alle presunzioni<sup>61</sup>. Al contrario, è imprescindibile tenere conto del mutamento del contesto economico e sociale che, salvo a precisarne gli ambiti, rende inadeguato il quadro normativo del diritto scritto: occorre abbandonare, piuttosto, il vincolo delle singole disposizioni, in favore di un approccio che colga, nell'insieme del dato normativo, la direzione e la configurazione del mutamento sistematico.

Già allora, e a maggior ragione oggi, sarebbe stato più corretto – e coerente con il vincolo dell'interprete al diritto positivo – ammettere apertamente che le disposizioni del Codice civile non fossero, né siano, in grado

---

<sup>60</sup> In tal senso A. BELFIORE, *L'interpretazione della legge. L'analogia*, in *Studium iuris*, 2008, p. 421 ss., sp. 428 s.

<sup>61</sup> Così vorrebbe invece F.D. BUSNELLI, *La parabola*, cit., p. 176 ss.

di offrire una lettura coerente della nuova realtà. Ne sarebbe derivata la necessità di sottoporle ad una interpretazione restrittiva, che ne circoscriva l'ambito di applicazione: non solo l'art. 2043, ma anche gli articoli 2050 e 2054, così come gli articoli 2051 e 2052, c.c., dovrebbero essere ritenuti inadatti a disciplinare i conflitti del capitalismo maturo, limitandone l'applicazione soltanto alle attività biologiche e – come si vedrà – alle attività economiche oggetto di incentivazione, in particolare nell'ambito della transizione digitale.

Nel vuoto normativo così determinatosi – una vera lacuna riconducibile al mutamento socioeconomico e ordinamentale – spetta all'interprete il compito di proporre un modello regolativo fondato sui principi generali, attraverso l'analogia *iuris* delineata dall'art. 12 delle preleggi. In questo contesto, le teorie unitarie, liberate dai vincoli delle disposizioni divenute inadeguate, avrebbero potuto offrire una griglia di principi idonea ad integrare il sistema in modo coerente.

In particolare – anticipando qui le proposte conclusive – si sarebbe potuta formulare, a partire dai principi, una regola generale di inversione dell'onere della prova, fondata sul criterio di prossimità, per tutte le attività di impresa caratterizzate da una complessità tecnica tale da impedire all'estraneo l'accertamento della sequenza causale e del criterio di imputazione: regola capace di gestire il fenomeno dei danni anonimi legati al processo di industrializzazione. Al contempo, il più rigoroso modello della responsabilità oggettiva sarebbe da riferire esclusivamente alle attività pericolose o a rischio elevato, traendo argomento dalla scala di valori desumibile dal sistema del Codice civile – ove tali attività risultano regolate in modo più severo – nonché dalla consapevolezza che, rispetto al tempo in cui è stato elaborato l'art. 2050, la diversa concezione dell'impresa nella fase matura del capitalismo richiede oggi una più integrale internalizzazione dei costi.

Tali conclusioni possono oggi trovare supporto nelle discipline settoriali di matrice europea, che in passato non erano ancora disponibili alla riflessione dottrinale. Si tratta, in definitiva, di un approdo in cui lo spazio riservato alla responsabilità oggettiva risulta più limitato rispetto a quanto oggi proposto dalla dottrina e giurisprudenza prevalente, ma le soluzioni che ne derivano si rivelano più aderenti ai modelli elaborati in ambito comparatistico – sui quali non posso soffermarmi in questa sede – dove la responsabilità oggettiva tende ad essere circoscritta ai danni da attività particolarmente pericolose e alla responsabilità del produttore.

È verosimile ritenere che negli anni Sessanta – e forse anche oltre – la cultura giuridica italiana non fosse pronta per una simile proposta interpretativa, non per i suoi esiti, quanto perché non fondata direttamente sul tenore

letterale delle norme. Ancora oggi la dottrina e la giurisprudenza appaiono poco inclini all'uso dell'analogia e tendono a preferire, a fronte di problemi nuovi, il ricorso a clausole generali che offrano all'interprete il conforto di un riferimento normativo, piuttosto che affrontare l'onere argomentativo necessario allo sviluppo delle logiche ordinamentali.

Non si vuole, con ciò, rivolgere una critica postuma a un movimento intellettuale che ha rappresentato un passaggio decisivo per l'ammodernamento del sistema della responsabilità civile. Piuttosto, si intende sollecitare una riflessione più aperta, che non cristallizzi i risultati raggiunti da quella stagione coraggiosa, ma consenta l'elaborazione di nuove chiavi interpretative, capaci di valorizzare le discipline settoriali progressivamente stratificate e sinora guardate come eccezioni prive di forza sistematica. A queste innovazioni normative non può sottrarsi lo studioso che intenda ripensare il sistema alla luce del presente, in cui convivono le logiche del capitalismo maturo e le trasformazioni della società digitale.

5. – I dati normativi sui quali hanno lavorato quegli insigni studiosi sono rimasti immutati, non sfiorati dall'ansia di riforma che ha invece interessato altri ambiti del Codice civile e, più in generale, del diritto privato italiano. Le novità più rilevanti provengono dal recepimento di una pluralità di discipline di origine europea, afferenti a profili settoriali e caratterizzate da regole sui criteri di imputazione della responsabilità che, pur contenendo disposizioni che sono espressione di ragioni specifiche legate alle peculiarità delle materie, sottendono principi di portata generale, suscettibili di applicazione analogica<sup>62</sup>.

Di particolare interesse, ai nostri fini, è la disciplina della responsabilità per danno all'ambiente, che presenta una soluzione articolata in ordine ai criteri di imputazione, distinguendo tra le attività economiche pericolose e quelle non pericolose<sup>63</sup>.

Alle attività non pericolose si applica il criterio della colpa o del dolo, secondo un modello che la direttiva europea riserva alle attività economiche

---

<sup>62</sup> Non intendo trattare in questa sede il problema se le norme speciali siano suscettibili di fare emergere principi suscettibili di integrare analogicamente eventuali lacune derivanti dall'evoluzione sociale e giuridica: in tema mi limito a rinviare a M. LIBERTINI, *Alla ricerca del "diritto privato generale" (appunti per una discussione)*, in *R. d. comm.*, 2006, p. 541 ss.

Altra questione è se in concreto le discipline richiamate siano idonee ad esprimere principi: una valutazione di segno negativo, più incentrata però sui profili risarcitori, si trova in M. PARADISO, *Il risarcimento del danno. Verso un sistema di responsabilità civile europea?*, in *Danno e resp.*, 2025, p. 303 ss.

<sup>63</sup> Sul tema del danno all'ambiente e sui criteri di imputazione della responsabilità ambientale si consenta il rinvio a U. SALANITRO, voce *Danno ambientale e responsabilità civile*, in *Enc. Dir., Tematici*, VIII, *Responsabilità civile*, Milano 2024, p. 200 ss., 208 ss.

(non pericolose) responsabili di danni alla biodiversità. Il Codice dell'ambiente estende tale impianto a tutti i danni ambientali, indipendentemente dalla natura dell'attività, biologica o economica, che li ha originati (art. 298 *bis* Codice ambiente). In questo caso, l'onere della prova resta in capo all'attore, secondo l'orientamento prevalente<sup>64</sup>: soluzione che non discende direttamente dal diritto europeo, ma che risulta coerente con il sistema italiano anche alla luce dei penetranti poteri istruttori riconosciuti all'amministrazione pubblica titolare dell'azione risarcitoria.

Diversa è la disciplina applicabile ai danni provocati da attività economiche pericolose per la salute o per l'ambiente, rispetto ai quali l'ordinamento prevede una disciplina di responsabilità oggettiva con esimenti, secondo il modello delineato dall'art. 8 della Dir. (CE) 35/2004, recepito dall'art. 308 del Codice dell'ambiente. Le prime due esimenti – l'esecuzione di un ordine delle autorità ovvero il fatto irresistibile di un terzo – sono compatibili con una regola di responsabilità oggettiva e, in quanto obbligatorie ai sensi della direttiva, risultano cogenti per tutti gli Stati membri.

Sono previste, inoltre, altre due esimenti, subordinate alla prova, da parte dell'operatore, dell'assenza di comportamento doloso o colposo: tale formulazione, che richiama una presunzione di colpa, ha indotto autorevole dottrina a ravvisare affinità tra la disciplina ambientale a quella delineata dall'art. 2050 c.c.<sup>65</sup>.

In realtà si tratta di esimenti pienamente coerenti con il paradigma della responsabilità oggettiva. Tale valutazione vale anzitutto per l'esimente da rischio di sviluppo (*state of art defence*), applicabile quando il danno derivi da un'emissione, un'attività o qualsiasi modalità di impiego di un prodotto che, al momento dello svolgimento dell'attività, non erano considerate probabile causa di danno secondo lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche. La previsione appare coerente con l'assunto secondo cui la responsabilità oggettiva dovrebbe essere riservata alle attività pericolose: laddove ricorra l'ipotesi delineata dalla esimente, difetterebbe proprio il presupposto della pericolosità conoscibile al momento della sua esecuzione. La norma si allinea, quindi, alla funzione allocativa della responsabilità oggettiva, in quanto il danno verificatosi risulterebbe, in base ad una valutazione *ex ante*, esterno alla sfera dei rischi prevedibile e calcolabili che l'impresa avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della determinazione il livello e della modalità dell'attività<sup>66</sup>.

---

<sup>64</sup> C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 844.

<sup>65</sup> Cfr. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit., p. 843 s.

<sup>66</sup> Inoltre, il rischio corrispondente non sarebbe stato assicurabile, secondo A. e S. BARTHEZ, *Environment, assurance et garantie*, in *Environnement*, 2009, n. 6, p. 43.

L'altra esimente richiede che l'operatore dimostri, oltre la mancanza di colpa, che il danno sia stato cagionato da una emissione o da un evento espressamente autorizzati in base alla normativa europea o attuativa (*permit defence*). Anche tale esimente è stata interpretata in senso compatibile con una regola di responsabilità oggettiva, escludendo che essa copra l'attività che ha provocato il danno, essendo testualmente riferita a emissioni o specifici eventi<sup>67</sup>. Ne consegue che l'esimente opera solo rispetto ai danni connessi a quella quota di inquinamento residuale, di regola continuativo, che risulti accettata in sede amministrativa come tollerabile per la collettività, alla luce di un bilanciamento tra costi sociali e oneri a carico dell'impresa pericolosa; ovvero ai danni provocati da eventi puntuali oggetto di specifica autorizzazione. Rimangono per converso esclusi dall'ambito applicativo dell'esimente i danni causati da incidenti, i quali non rientrano per definizione nella *permit defence*, e sono dunque regolati secondo i criteri della *strict liability*<sup>68</sup>.

Per entrambe le esimenti, il riferimento alla colpa o al dolo deve essere inteso alla luce dei contesti normativi. Secondo l'interpretazione che appare preferibile, tale riferimento non consente all'operatore di avvalersi delle esimenti nel caso in cui abbia omesso, dolosamente o colposamente, l'adozione di misure preventive allorché il rischio si sia manifestato: nel sistema delineato dalla direttiva, infatti, tali esimenti non sono invocabili contro gli obblighi di prevenzione imposti in caso di un rischio attuale di danno all'ambiente.

Si potrebbe sollevare il dubbio che la disciplina della responsabilità ambientale debba ritenersi eccezionale e, in quanto tale, inidonea a fungere da fonte di principi generali o ad essere suscettibile di estensione analogica.

A tal riguardo, va ricordato che essa si limita espressamente ai danni all'ambiente e non è stata estesa – consapevolmente – ai danni a persone e cose derivanti da attività dannose per l'ambiente. La volontarietà di tale opzione discende dalla genesi della direttiva: nel Libro bianco sulla responsabilità per danno ambientale si era prospettata una disciplina che coprisse anche i danni tradizionali, applicando il criterio della responsabilità oggettiva alle attività pericolose<sup>69</sup>.

---

<sup>67</sup> Così C. PIROTTE, *La directive 2004/35/Ce du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale: premiers commentaires*, in *Les responsabilités environnementales dans l'espace européen*, a cura di G. Viney - B. Dubuisson, Bruxelles 2006, p. 676 ss.

<sup>68</sup> C. PIROTTE, *La directive*, cit., p. 679 s.

<sup>69</sup> La proposta è illustrata analiticamente da B. POZZO, *Il nuovo Libro bianco sulla responsabilità civile per danni all'ambiente*, in *Danno resp.*, 2000, p. 472 ss., sp. 476 s.

Tuttavia, tale argomento non appare risolutivo. La scelta di circoscrivere l'intervento normativo ai soli danni alle risorse e alle utilità ambientali rispondeva in primo luogo all'esigenza di colmare una lacuna diffusa nei sistemi nazionali, che raramente offrivano una tutela a tali interessi. Non si trattava, dunque, di una valutazione circa l'inidoneità della disciplina a regolare anche i danni tradizionali, quanto piuttosto della necessità di evitare i ritardi che sarebbero derivati dal confronto con normative interne già consolidate e fortemente differenziate.

Più pertinente, semmai, è l'osservazione secondo cui la disciplina della direttiva e della normativa di recepimento presenta un'articolazione tale da escluderne un'estensione integrale al di fuori della regola ambientale. Si pensi, ad esempio, alla parziarietà dell'obbligazione risarcitoria e alla centralità del risarcimento in forma specifica. Anche sul piano dei criteri di imputazione, si segnala la peculiarità della *permit defence*, che esclude il risarcimento per danni derivanti da emissioni o eventi espressamente autorizzati e che difficilmente potrebbe estendersi ai danni tradizionali.

Tali osservazioni, seppur fondate, non escludono la possibilità di derivare principi generali dalla disciplina ambientale, ma impongono una distinzione tra ciò che è suscettibile di estensione, in quanto espressione di valori sistemici, e ciò che, recando logiche proprie, resta confinato nell'ambito speciale. La regola sulla parziarietà dell'obbligazione – introdotta nella disciplina nazionale – è strutturata in modo da non confliggere con l'art. 2055 c.c., come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti<sup>70</sup>, poiché riferita a condotte autonome e non a un concorso in un'unica condotta illecita, che resterebbe invece regolato dalla disciplina codicistica<sup>71</sup>. Parimenti, l'accento sul risarcimento in forma specifica non rappresenta una peculiarità esclusiva del danno ambientale, ma piuttosto un modello generalizzabile a

---

<sup>70</sup> In tal senso Cass. civ., 6 maggio 2015, n. 9012 e n. 9013, in *Danno resp.* 2016, p. 641 ss., con nota di D. Covucci; in dottrina vedi M. ORLANDI, *Concorso nel danno ambientale e teoria dell'equivalenza*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, a cura di I. Nicotra e U. Salanitro, Torino 2010, p. 141 ss., sp. 161 ss.; sotto l'art. 18 l. n. 349/1986, l'interpretazione era già stata proposta da E. MINERVINI, *Danno ambientale e responsabilità individuale*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, a cura di P. Perlingieri, Napoli 1991, p. 304 s.

<sup>71</sup> Avrebbe quindi solo la funzione di adattare il principio generale al caso specifico, negando che un soggetto, il quale con le proprie emissioni abbia inquinato un tratto di costa, debba rispondere di tutto il danno che abbia interessato altrove il medesimo corpo recettore, quando sia stato provocato da altri: la questione si presenta particolarmente complessa ogni qualvolta le emissioni inquinanti, invece di provocare soltanto danni che restano separati pur incidendo sullo stesso bene ambientale, producono danni ulteriori, attraverso la contaminazione delle catene ecologiche, causalmente connessi con la commistione di altri inquinanti.

tutte le ipotesi di danno a beni collettivi, coerente con la funzione conservativa e ripristinatoria assegnata agli organi pubblici dalle normative di tutela<sup>72</sup>.

In definitiva, la specificità della disciplina sulla responsabilità ambientale non preclude la possibilità di trarne indicazioni di principio, specie in materia di imputazione soggettiva od oggettiva della responsabilità. Né può ritenersi ostativa la presenza di talune esimenti legate a logiche peculiari – come la *permit defence* – giacché l’obiettivo non è quello di estendere integralmente la disciplina speciale, ma di valorizzare il principio secondo cui alle attività non pericolose si applica un criterio soggettivo, riservando invece la responsabilità oggettiva alle sole attività pericolose.

Al riguardo, si potrebbe obiettare che la disciplina della responsabilità ambientale, nel distinguere tra attività pericolose e non pericolose, non sia suscettibile di estensione analogica, poiché adotta modelli di tutela difforni da quelli della disciplina generale, riferendosi a interessi nuovi, non ancora radicati nell’ordinamento, quali quelli ambientali. Interessi che, proprio per la loro novità, avrebbero giustificato una tutela attenuata, e che, proprio in quanto eccezionale, non potrebbero fungere da fondamento per principi generali<sup>73</sup>.

In senso contrario, va rilevato come la disciplina ambientale non risulti affatto più debole rispetto a quella codicistica: essa, anzi, rimanda ad un modello che già era stato recepito nel rapporto tra l’art. 2043 e l’art. 2050 c.c., riservando alle attività non pericolose il criterio della responsabilità soggettiva e assoggettando le attività pericolose a un regime più rigoroso. Né può sostenersi che la disciplina ambientale sia, nel complesso, meno stringente rispetto all’interpretazione corrente della disciplina generale: anche ipotizzando che l’art. 2050 c.c. configuri una responsabilità oggettiva fondata sul rischio evitabile, la comparazione pende comunque a favore della disciplina recata dall’art. 308 del Codice dell’ambiente, la quale prevede una responsabilità oggettiva estesa a tutti i danni connessi a un incidente, e limita il riferimento al rischio evitabile ai soli casi di fatto del terzo.

---

<sup>72</sup> La tesi è stata argomentata in U. SALANITRO, *L’evoluzione dei modelli di tutela dell’ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *N. leggi civ. comm.*, 2013, p. 795 ss., sp. 805 ss. Da ultimo, sul tema del risarcimento ambientale: A. D’ADDA, *Pregiudizio dell’ambiente e risarcimento: la primazia del rimedio specifico alla prova*, in *N. giur. civ. comm.*, 2025, p. 1066 ss.

<sup>73</sup> Cfr. A. BELFIORE, *L’interpretazione cit.*, 431, il quale annovera tra le norme eccezionali quelle che “*giuridificano valori non ancora consolidati nella trama dei rapporti sociali o che, comunque, avviano processi di ridefinizione degli equilibri giuridici*” e porta come esempio le “*discipline che hanno istituito e organizzato quel nuovo bene che chiamiamo ambiente*”.

Non pare nemmeno corretto ritenere che l'interesse ambientale sia estraneo alla tradizione giuridica e che la relativa disciplina risponda a una logica di tutela inferiore rispetto a quella approntata per gli interessi tradizionali. Un simile rilievo avrebbe potuto forse valere rispetto all'originaria formulazione dell'art. 18 della l. n. 349/1986 o dell'art. 311 c.a. nella versione del 2006, quando il risarcimento del danno era subordinato alla violazione di legge, di regolamento o di provvedimento amministrativo: in quel contesto, l'ambiente era tutelato non in quanto bene in sé, ma solo in via mediata, attraverso la lesione di norme poste a presidio dell'attività amministrativa<sup>74</sup>.

Una prospettiva del tutto diversa è invece offerta dal diritto europeo, pienamente recepito con la riforma introdotta dall'art. 25 della l. n. 97/2013 (Legge europea 2013), che ha riconosciuto la rilevanza oggettiva del bene ambiente, sottraendone la protezione alla logica della mera antiggiuridicità e assoggettandola a tutela piena contro ogni forma di aggressione. In tale ottica, viene meno la premessa secondo cui la disciplina della responsabilità ambientale sarebbe da considerarsi eccezionale in quanto riferita a interessi non consolidati.

Una volta superate tali riserve, si può riconoscere alla disciplina della responsabilità ambientale un valore paradigmatico, capace di esprimere un principio generale applicabile a tutti i danni derivanti da attività economiche: principio che si concreta nell'applicazione del criterio oggettivo ogniqualvolta il pregiudizio derivi da un'attività pericolosa. L'estensione di tale criterio appare coerente, da un lato, con il sistema valoriale, che non giustifica un trattamento meno rigoroso per i danni tradizionali rispetto a quelli ambientali; dall'altro, si armonizza con le esigenze della piena internalizzazione dei danni d'impresa in un contesto produttivo evoluto.

6. – Non sembra conforme alla concezione prevalente dei criteri di responsabilità elaborata dalla nostra dottrina neppure la disciplina sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. 1 GDPR, essa mira a tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, da bilanciare con gli interessi del titolare del trattamento, sintetizzati nella formula di “*diritto alla circolazione dei dati personali*”. Tale bilanciamento viene operato direttamente dal regolamento, secondo un impianto particolarmente articolato, ispirato al principio di *accountability*.

---

<sup>74</sup> In deroga al principio di atipicità dei fatti illeciti di cui all'art. 2043 c.c., come rileva A. BELFIORE, *L'interpretazione*, cit., p. 431, nt. 44.

La responsabilità per illecito trattamento dei dati personali è regolata dall'art. 82 GDPR, il quale riconosce a «chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento» il diritto a ottenere il risarcimento dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento. Il terzo comma precisa che «il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità (...) se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile»<sup>75</sup>.

La disposizione è stata oggetto di letture contrastanti. Secondo un primo orientamento, valorizzato l'inciso finale del terzo comma, si sarebbe in presenza di una forma di responsabilità oggettiva<sup>76</sup>; secondo una diversa impostazione, invece, il GDPR configurerebbe una responsabilità per colpa oggettiva con inversione dell'onere della prova, gravante sul titolare del trattamento, tenuto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni regolamentari<sup>77</sup>. Si è osservato in dottrina che il regolamento, a differenza di altre discipline di settore (quale quello ambientale), non impone obblighi di condotta puntuali, ma si limita a stabilire standard generali di comportamento, lasciati alla valutazione del titolare. Ne consegue che l'imputazione della responsabilità si sovrapporrebbe alla violazione del regolamento stesso, la cui osservanza richiede l'adozione di misure "adequate", "appropriate" o "ragionevoli", commisurate ai rischi prevedibili, allo stato dell'arte e, soprattutto, ai costi di attuazione.

Tale lettura meno rigorosa è stata avallata dalla Corte di Giustizia, la quale ha chiarito che l'art. 82 GDPR configura una responsabilità per colpa, accompagnata dall'inversione dell'onere della prova: il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa, che si presume a carico del titolare del trattamento<sup>78</sup>. Una ricostruzione fondata su una responsabilità oggettiva risulterebbe incongruente con gli artt. 24 e 32 del regolamento, che impongono al

---

<sup>75</sup> Si consenta il rinvio a U. SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in questa *Rivista*, 2023, p. 426 ss. Tra i lavori più recenti si vedano: G. Buset, *Ingiustizia del danno e antigiuridicità del fatto nella responsabilità da trattamento di dati personali*, in questa *Rivista*, 2024, p. 1008 ss.; R. BALDINI, *Responsabilità da trattamento illecito dei dati personali: verso uno statuto unionale*, in *Danno e resp.*, 2025, p. 49 ss.; nonché la discussione tra C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in *N. giur. civ. comm.*, 2023, p. 1136 ss.; S. PATTI, *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte di Giustizia*, *ivi*, p. 1146 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del RGDP: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile*, *ivi*, p. 1150 ss.

<sup>76</sup> In questo senso, tra gli altri, erano: C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, p. 786 ss., 795 ss.; R. SICA, *Art. 82, in Codice della privacy e data protection*, a cura di D'Orazio – Finocchiaro – Pollicino – Resta, Milano 2021, p. 886 ss., 893.

<sup>77</sup> In questo senso, tra gli altri, erano R. CATERINA – S. THOBANI, *Il diritto al risarcimento dei danni*, in *G. it.*, 2019, p. 2805 ss., 2807 s.

<sup>78</sup> È questa la soluzione prospettata in maniera analitica da CGUE, III sez., 21 dicembre

titolare di adottare misure tecniche e organizzative idonee a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, le violazioni<sup>79</sup>. In tale prospettiva, l'espressione "l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile", contenuta nel terzo comma dell'art. 82, finisce per riferirsi alla mancata violazione del regolamento e risulta, in definitiva, ridondante rispetto al principio di *accountability* che permea l'intero impianto del GDPR.

Una lettura in apparente discontinuità, ricondotta al testo delle decisioni giurisprudenziali (benché il relatore sia il medesimo), è stata proposta in riferimento ai danni cagionati dal fatto di un terzo, che può identificarsi tanto in un collaboratore del titolare quanto in un soggetto estraneo, ad esempio un criminale informatico<sup>80</sup>. In entrambi i casi, si sostiene che incomberebbe sul titolare del trattamento l'onere di dimostrare l'assenza di un nesso causale tra la "eventuale violazione" del regolamento e il danno subito dall'interessato<sup>81</sup>.

Tuttavia, a ben vedere, l'interpretazione della Corte si mantiene coerente con il criterio generale già nell'ipotesi di terzo estraneo<sup>82</sup>. La responsabilità continua a fondarsi su una presunzione di colpa a carico del titolare, il quale deve anzitutto dimostrare di non aver violato gli obblighi di protezione imposti dal regolamento. Solo laddove tale violazione sia accertata, si esige una prova ulteriore: che il danno sarebbe comunque derivato dal fatto del

---

2023, *Krankenversicherung Nordehein*, C-667/21, §§ da 89 a 100; il principio è riaffermato da CGUE, III Sez., 25.1.2024, *MediaMarktSaturn*, C-687/21, § 52; CGUE, III Sez., 20-6-2024, *Scalable Capital*, C-182/22 e C-189/22, § 28. Tale interpretazione, secondo la Corte, troverebbe conferma nell'interpretazione del sistema normativo in cui è inserita la disposizione, nonché nell'individuazione degli obiettivi perseguiti dalla disciplina del GDPR. La regola di responsabilità per colpa con inversione dell'onere della prova sarebbe, infatti, congrua con l'obiettivo di garantire la «certezza giuridica» per tutti i soggetti coinvolti (ai sensi del considerando n. 7) e consentirebbe inoltre «lo sviluppo dell'economia digitale, garantendo nel contempo un elevato livello di tutela delle persone», realizzando l'obiettivo del regolamento, attraverso una «ponderazione degli interessi» del responsabile del trattamento e delle persone i cui dati personali sono trattati.

<sup>79</sup> La Corte specifica che «l'adeguatezza di siffatte misure deve essere valutata in concreto, tenendo conto dei criteri previsti dai menzionati articoli e delle esigenze di protezione dei dati specificamente inerenti al singolo trattamento, nonché ai rischi indotti da quest'ultimo». Eppure, un'indicazione di segno opposto sembra emergere da una sentenza della Prima Sezione della CGUE, 4.10.2024, *Agentsia po vpsivaniyata vs. OL*, C-200/23, §§ 157 – 176, dove si nega che il titolare del trattamento, che abbia seguito un parere consultivo di una autorità di controllo, possa in tal modo sottrarsi alla responsabilità.

<sup>80</sup> Non accoglie questa distinzione, unificando l'esposizione della giurisprudenza, D.M. LOCATELLO, *Adeguate gestione del rischio e presunzione di colpa nell'imputazione del danno da illecito trattamento di dati personali*, in *Contr. impr.*, 2024, p. 1215 ss., 1220 ss.

<sup>81</sup> Ritieni che tale giurisprudenza deponga nel senso della responsabilità oggettiva E. ALONZO, *Il risarcimento del danno per violazioni del GDPR (art. 82 reg. UE 2016/679). La tutela della persona nelle logiche del diritto privato regolatorio*, in *N. leggi civ. comm.*, 2024, p. 601 ss., 614.

<sup>82</sup> CGUE, III sez., 14.12.2023, *Natsionalna agentsia*, C-340/21, §§ da 65 a 74.

terzo, anche in assenza di inadempimento. In tale contesto, l'inciso finale dell'art. 82 GDPR – secondo cui il danno non deve essere “in alcun modo imputabile” al titolare – si riferisce propriamente alla prova dell'interruzione del nesso causale, senza introdurre una forma di responsabilità oggettiva.

Il criterio della colpa non subisce deroghe neppure nel caso in cui il danno sia causato da un dipendente<sup>83</sup>. In proposito, la Corte di Giustizia ha chiarito che il titolare del trattamento non può limitarsi a provare di aver impartito istruzioni conformi al regolamento alle persone che agiscono sotto la sua autorità, invocando il loro errore. Egli deve anche dimostrare di essersi attivamente adoperato affinché tali istruzioni fossero effettivamente rispettate. In mancanza di tale prova, potrà beneficiare di esonero solo se riuscirà a dimostrare l'assenza del nesso causale tra la violazione e il danno. L'errore del collaboratore, di per sé, non è sufficiente, poiché una simile impostazione “nuocerebbe all'effetto utile del diritto al risarcimento” e “risulterebbe incompatibile con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione” ai diritti fondamentali degli interessati.

In linea di principio, il trattamento dei dati non è qualificabile come attività ad alto rischio, salvo i casi espressamente previsti dall'art. 35 GDPR; risulta dunque coerente con quanto osservato altrove che la responsabilità si fonda su un criterio di colpa<sup>84</sup>. Si può in realtà condividere l'osservazione di chi rileva che la Corte di Giustizia, facendo riferimento alla colpa oggettiva, stia semplicemente tenendo fermo l'onere, per il titolare, di dimostrare la conformità al regolamento: la menzione alla presunzione di colpa traduce piuttosto l'idea che l'adeguatezza delle misure adottate vada valutata secondo i canoni ordinari di diligenza. Assume maggiore rilievo sistematico, piuttosto, l'inversione dell'onere della prova riguardo alla violazione del regolamento, espressione del principio di *accountability* e, per la dogmatica nazionale, giustificabile anche alla luce del principio di vicinanza della prova. Al contrario, appare eccezionale – e problematica<sup>85</sup> – l'impostazione giurisprudenziale che fonda la responsabilità del titolare non su una forma di responsabilità vicaria, bensì sulla violazione di obblighi di controllo: una lettura che, ove confermata, finirebbe per alterare in modo irragionevole l'equilibrio delle tutele.

---

<sup>83</sup> Ero pervenuto ad una diversa soluzione per i danni da dipendenti: U. SALANITRO, *Illecito trattamento*, cit., p. 449 s.

<sup>84</sup> D.M. LOCATELLO, *Adeguata gestione*, cit., p. 1226 ss., per il quale «pare ragionevole sostenere che la prova dell'assenza di colpa, posta a carico del convenuto, incorpori inseparabilmente quella circa l'oggettiva conformità al regolamento delle operazioni di trattamento»; cfr. E. ALONZO, *Il risarcimento*, cit., p. 611 ss.

<sup>85</sup> In questo senso anche D.M. LOCATELLO, *Adeguata gestione*, cit., p. 1242 ss., sp. 1252 ss.

Con riguardo ai trattamenti soggetti all'art. 35 GDPR, è stata prospettata un'interpretazione secondo cui, qualora il titolare non abbia individuato o adeguatamente mitigato un rischio elevato, il trattamento debba considerarsi in sé lesivo del regolamento, anche in assenza di interventi inibitori da parte dell'autorità<sup>86</sup>: da ciò deriverebbe una forma di responsabilità oggettiva per i danni causalmente connessi, coerente con la natura pericolosa di tali trattamenti.

Anche la disciplina della responsabilità per illecito trattamento dei dati consente dunque di enucleare principi coerenti con quelli già ricavati in materia ambientale. In presenza di attività organizzate non rientranti tra quelle ad alto rischio, la responsabilità, secondo l'orientamento della Corte, resta ancorata alla colpa, con inversione dell'onere probatorio: lo stesso schema riscontrabile nella disciplina ambientale, dove però l'onere della prova permane in capo all'attore, in ragione dei poteri istruttori dell'amministrazione pubblica. Tali esiti si pongono in tensione con le letture tradizionali che pongono l'applicazione generalizzata della responsabilità oggettiva per tutte le attività economiche: impostazioni già criticate nella prima parte del presente contributo e che mal si conciliano con le regole divergenti adottate per attività strategiche come il trattamento dei dati. La coerenza con la proposta interpretativa qui sostenuta sarebbe rafforzata se si accogliesse l'idea che l'art. 35 GDPR introduca una responsabilità oggettiva per i trattamenti ad alto rischio. Qualora invece la Corte optasse per una lettura fondata sulla colpa anche per tali attività, la coerenza sistematica non verrebbe meno, ma tale disciplina dovrebbe piuttosto essere ricondotta a quell'insieme di regole speciali che – come si approfondirà nel paragrafo seguente – sorreggono e incentivano le dinamiche proprie della trasformazione digitale.

7. – Quando l'idea sviluppata in questo scritto ha iniziato a prendere forma, il Parlamento europeo aveva appena approvato una risoluzione contenente una proposta di regolamento in materia di responsabilità civile per i danni da intelligenza artificiale<sup>87</sup>, la cui impostazione appariva coerente con il modello rilevato nella disciplina della responsabilità ambientale<sup>88</sup>. La proposta, infatti, coerentemente con l'impostazione dell'*Artificial Intelligence*

---

<sup>86</sup> U. SALANITRO, *Illecito trattamento*, cit., p. 450 s.

<sup>87</sup> Il riferimento è alla Risoluzione recante raccomandazione alla Commissione su un regime di responsabilità civile sull'intelligenza artificiale (2020-2014 INL) del 20 ottobre 2020, risoluzione che riprendeva le tesi del *Libro bianco sull'intelligenza artificiale* (COM 2020 65 final) presentato dalla Commissione europea il 16 febbraio 2020.

<sup>88</sup> Si consenta il rinvio a U. SALANITRO, *Intelligenza artificiale e responsabilità: la strategia della Commissione europea*, in questa *Rivista*, 2020, p. 1246 ss., 1274 ss. Tra le più

*Act*<sup>89</sup>, manteneva la centralità del riferimento all'attività ad alto rischio, per l'esercizio della quale l'operatore era soggetto ad un regime di responsabilità oggettiva. Alle altre attività, diverse da quelle ad alto rischio, si applicava invece un regime di responsabilità per colpa e si prevedeva, inoltre, richiamando la struttura della disciplina del GDPR, un meccanismo di inversione dell'onere della prova, in forza del quale sarebbe spettato all'operatore dimostrare di avere adottato le misure appropriate per un uso diligente del sistema di intelligenza artificiale ovvero, in alternativa, che questo si fosse attivato al di fuori del suo controllo, nonostante l'adeguatezza delle precauzioni adottate<sup>90</sup>.

La pressione verso una deregolamentazione delle attività ad alto contenuto tecnologico, per promuovere la competitività nei mercati internazionali, pur risparmiando la disciplina sostanziale dell'*AI Act*, ha compromesso la proposta di regolamento sulla responsabilità per i danni da intelligenza artificiale, sostituita da una proposta di direttiva a carattere di armonizzazione minima. Quest'ultima si sarebbe limitata, ove fosse stata approvata, a introdurre tecniche di inversione della prova della colpa e del nesso causale

---

recenti, mi paiono da segnalare le riflessioni di carattere generale di: C. AMATO, *Responsabilità civile da "intelligenza" artificiale: prospettive di disciplina europea*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2025, p. 373 ss.; E. PALMERINI, *Il problema dei (nuovi) danni negli illeciti algoritmici*, in *Resp. civ. prev.*, 2025, p. 419 ss.; C. PERLINGIERI, *Intelligenza artificiale in ambito medico-sanitario: profili di ricostruzione normativa a seguito dell'AI Act*, in *Rass. dir. civ.*, 2024, p. 907 ss.

<sup>89</sup> Nel 2024 è stato definitivamente approvato il regolamento che stabilisce una disciplina armonizzata sull'intelligenza artificiale, regolando la immissione nel mercato, la messa in servizio e l'utilizzo di sistemi e distinguendo tra sistemi vietati, sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per sistemi ad alto rischio si intendono quelli che hanno un impatto nocivo sulla salute, sulla sicurezza e sui diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori, tenendo conto sia della gravità, sia della probabilità del rischio: tali sistemi non sono vietati, ma sono soggetti a un regime di *accountability*, che vale sia per i produttori (c.d. fornitori), sia per gli utilizzatori (c.d. *deployer*). I fornitori devono soddisfare alcuni requisiti obbligatori e in particolare un sistema di gestione dei rischi che impone di adottare le misure più appropriate alla luce dello stato dell'arte, ivi compresa la diffusione di adeguate informazioni agli utilizzatori e il monitoraggio successivo all'immissione al mercato dei sistemi *self learning*. I *deployer*, a loro volta, devono adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantire l'uso dei sistemi in conformità alle istruzioni e hanno obblighi di registrazione e monitoraggio, nonché di informazione: in ogni caso hanno obblighi volti a ridurre i rischi nell'uso dell'intelligenza artificiale, ad esempio devono fare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali e adottare meccanismi di *governance* dei rischi. Interessanti i commenti di G. SMORTO, *Distribuzione del rischio e tutela dei diritti nel regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Una riflessione critica*, in *F. it.*, 2024, V, c. 208 ss. e A. GENTILI, *Regole per l'intelligenza artificiale*, in *Contr. impr.*, 2024, p. 1043 ss.

<sup>90</sup> Sulla proposta di regolamento anche A. FUSARO, *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *N. giur. civ. comm.*, 2020, p. 1344 ss.; G. DI ROSA, *Quali regole per i sistemi automatizzati intelligenti? In questa Rivista*, 2021, p. 823 ss.; G. ALPA, *Quale modello normativo europeo per l'intelligenza artificiale*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 1003 ss.; V. DI GREGORIO, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile: quale paradigma per le nuove tecnologie?* in *Danno resp.*, 2022, p. 51 ss.

in quegli ordinamenti in cui l'attività che utilizza l'intelligenza artificiale ad alto rischio è soggetta a regole di responsabilità per colpa<sup>91</sup>. Anche tale proposta di direttiva, in un clima politico in cui si temeva l'eccesso di regolazione delle attività economiche trainanti, è stata definitivamente ritirata nel febbraio 2025.

L'approvazione del regolamento originario avrebbe certamente conferito maggiore forza persuasiva all'idea, qui sviluppata, di una coerenza sistemica tra le principali discipline europee della responsabilità civile. Tuttavia, l'abbandono di quella proposta non incide sulla validità degli argomenti esposti nei paragrafi precedenti, ma offre piuttosto l'opportunità di riflettere sulle logiche sottese alla costruzione delle norme in materia di responsabilità.

Se si vuole mantenere ferma l'ipotesi secondo cui i principi desumibili dalla disciplina della responsabilità ambientale, coerenti con le esigenze proprie di un capitalismo maturo, possano fungere da modello generale suscettibile di estensione analogica a tutte le ipotesi di danno da attività economiche, non si possono al contempo ignorare le logiche divergenti che caratterizzano gli ambiti normativi riconducibili alla rivoluzione digitale. In tale contesto, infatti, assume rilevanza centrale l'esigenza di incentivare lo sviluppo di attività imprenditoriali emergenti, anche ad alto rischio, nonché di attrarre investimenti in ambito europeo e nazionale.

In questa prospettiva, può essere utile, per un avanzamento effettivo nella comprensione delle logiche sottese alle regole della responsabilità civile, l'analisi della disciplina della responsabilità del produttore, la quale ha introdotto nel 1985 un regime di responsabilità in linea con gli approdi teorici della dottrina italiana, i cui fondamenti sono confermati nella recente estensione ai prodotti dell'intelligenza artificiale<sup>92</sup>. Non vi è dubbio, infatti,

---

<sup>91</sup> Sulle proposte di direttiva si vedano: A. D'ADDA, *Danni da robot (specie in ambito sanitario) e pluralità di responsabili tra sistema della responsabilità civile e iniziative di diritto europeo*, in questa *Rivista*, 2022, p. 805 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Responsabilità civile ed intelligenza artificiale: quali soluzioni per quali problemi?* in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 1073 ss.; E. BELISARIO, *Il pacchetto europeo sulla responsabilità per danni da prodotti e da intelligenza artificiale. Prime riflessioni sulle Proposte della Commissione*, in *Danno resp.*, 2023, p. 153 ss.; I. CARNAT, voce *Intelligenza artificiale e responsabilità civile*, in *Enc. Dir., I tematici, VII Responsabilità civile*, diretto da C. Scognamiglio, Milano 2024, p. 655 ss.; M. FACCIOLI, *La responsabilità civile per danni cagionati da sistemi di intelligenza artificiale nel prisma dell'onere della prova*, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 950 ss.; A. BERTOLINI, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Problema, sistema, funzioni*, Bologna 2024, p. 207 ss.; T. DE MARI CASARETO DEL VERME, *Intelligenza artificiale e responsabilità civile. Uno studio sui criteri di imputazione*, Napoli 2024, p. 157 ss., 319 ss.; S. CORSO, *Responsabilità per causalità presunta. Intelligenza artificiale, responsabilità civile e diritto euorunitario*, in *Resp. civ. e prev.*, 2025, p. 640 ss.

<sup>92</sup> Per una efficace descrizione del contenuto della direttiva e una messa a punto delle questioni interpretative, vedi da ultimo A. FUSARO, *Intelligenza artificiale e responsabilità da*

che tale disciplina configuri una responsabilità oggettiva<sup>93</sup>: anche nell'esercizio dell'impresa più attenta e diligente possono verificarsi difetti di produzione e, almeno su questo piano, la scelta normativa di collegare il danno alla sola sussistenza del difetto esclude la rilevanza della colpa. Né si può condividere l'idea, piuttosto diffusa, secondo la quale il rigore della disciplina sui criteri di imputazione sarebbe mitigato dalla necessità di accertare che il difetto sussista già al momento della messa in circolazione del bene<sup>94</sup>: la rilevanza del requisito del difetto è funzionale ad evitare che il sistema economico sia dissuaso dal produrre determinati tipologie di beni, per il loro rischio strutturale o funzionale. Il profilo critico, piuttosto, è quello dell'onere della prova del difetto, che resta a carico del consumatore nella cui sfera di controllo è in linea di principio collocato il fatto causativo del danno<sup>95</sup>.

Da ciò non discende, tuttavia, che la disciplina della responsabilità oggettiva del produttore si ponga quale paradigma del principio per cui l'impresa dovrebbe rispondere dei rischi tipici introdotti nella società: piuttosto, si tratta di un modello eccentrico che, per un verso, sembra confermare la rilevanza del concetto di pericolo nella graduazione dei criteri di imputazione della responsabilità, in quanto la regola di responsabilità oggettiva è coerente con l'esigenza di massimizzare il livello di sicurezza dei prodotti a salvaguardia del mercato. L'interesse generale a preservare un elevato livello di fiducia dei consumatori nella sicurezza dei beni circolanti impone infatti, accanto alle misure preventive, anche un rigore particolare in sede

---

*prodotti difettosi: la direttiva 2024/2853*, in *N. giur. civ. comm.*, 2025, p. 488 ss. Anche G. PONZANELLI, *Responsabilità da prodotto difettoso: dalla Dir. n. 374 del 25 luglio 1985 alla nuova Dir. n. 2853 del 23 ottobre 2024*, in *Danno e resp.*, 2025, p. 153 ss.; N. CEVOLANI, *La nuova disciplina europea della responsabilità per danno da prodotti difettosi (Dir. 2024/2835/UE)*, in *N. leggi civ. comm.*, 2025, p. 439 ss.; E. FAZIO, *Danni da "robot" e da prodotto difettoso: responsabilità civile e diritto europeo*, *ivi*, 2025, p. 653 ss.; T. RUMI, *La Product Liability nell'era dell'A.I. Riflessi sul sistema della responsabilità civile*, Napoli 2024, *passim*; T. DE MARI CASARETO DEL VERME, *Intelligenza artificiale*, *cit.*, p. 212 ss., 376 ss.; A. AMIDEI, *La responsabilità del produttore tra novella e sistema. Contributo allo studio dei criteri di imputazione*, Napoli 2025, *passim*.

<sup>93</sup> Le ragioni economiche a supporto della scelta sono ripercorse da G. AFFERNI, *La nuova direttiva della responsabilità per danno da prodotti difettosi: una analisi economica*, in *Resp. civ. prev.*, 2025, p. 351 ss.

<sup>94</sup> Al riguardo in dottrina e in giurisprudenza si discorre di responsabilità presunta: così da ultimo E. BELLISARIO, voce *Responsabilità per i prodotti difettosi*, in *Enc. Dir., I tematici, VII, Responsabilità civile*, diretto da C. Scognamiglio, Milano 2024, p. 1240 ss., 1246 s.

<sup>95</sup> Onere della prova che deve essere invertito in presenza di determinate situazioni, come ora stabilito dalla nuova direttiva: per una descrizione analitica delle tecniche di *disclosure* e di inversione dell'onere della prova e sulla possibilità di pervenire a soluzioni analoghe in base ai principi evocati dalla Corte di Giustizia, si rinvia ancora a A. FUSARO, *Intelligenza artificiale*, *cit.*

risarcitoria, secondo un'impostazione analoga a quella che informa la disciplina delle attività pericolose<sup>96</sup>.

Vi è però un'altra, forse più pregnante, ragione dell'eccentricità, che ci aiuta a comprendere l'orizzonte in cui va attualmente collocata la riflessione sui criteri di imputazione. La responsabilità oggettiva per i danni da prodotto è compatibile con le logiche della globalizzazione, come dimostra la diversa sorte delle proposte di direttiva in tema di intelligenza artificiale: da un lato, quella della responsabilità del produttore, recentemente estesa anche alle nuove tecnologie; dall'altro, quella sulla responsabilità per i danni provocati dalle attività che usano l'intelligenza artificiale, messa in disparte dopo che la proposta originaria era già stata depotenziata. La responsabilità oggettiva applicata al danno da prodotto, infatti, mostra un'applicazione indifferente rispetto alla localizzazione dell'attività produttiva, in quanto, potendosi estendere anche all'importatore – distributore, incide in una certa misura anche sui beni fabbricati all'estero. Diversamente, la regola di responsabilità oggettiva, applicata alle attività economiche, impatta direttamente sulla sostenibilità economica delle imprese che operano all'interno dell'ordinamento che la adotta.

Proprio l'alleggerimento (e poi l'abbandono) della proposta di disciplina europea sulla responsabilità da intelligenza artificiale suggerisce una chiave di lettura utile a comprendere le ragioni per cui le regole di responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle attività organizzate, pur essendo considerate particolarmente efficienti dagli economisti e conseguentemente apprezzate dalla dottrina giuridica, faticano ad affermarsi nelle legislazioni e nelle prassi giurisprudenziali, restando riservate soltanto alle attività pericolose.

Si può avanzare l'ipotesi che la competizione tra ordinamenti sia stata rilevante anche in passato: il costo di produzione di un determinato bene, soprattutto se destinato ai mercati internazionali, è influenzato dalle scelte normative di distribuzione dei rischi, tra cui rientrano le regole di responsabilità civile. Pur senza sopravvalutarne l'incidenza, si può ammettere che in sistemi economici proiettati verso i mercati internazionali – come quelli anglosassoni – l'attenzione all'incidenza dei regimi regolativi possa avere favorito la diffusione della responsabilità per colpa e la limitazione della responsabilità oggettiva.

Nel contesto attuale dell'economia globalizzata, però, la questione si pone in termini diversi: non si tratta più soltanto del costo di produzione, ma

---

<sup>96</sup> Nel senso che i prodotti difettosi siano considerati pericolosi, perché hanno anomale potenzialità di danno, vedi E. BELLISARIO, voce *Responsabilità per i prodotti difettosi*, cit., p. 1254, nt. 76, ed ivi ulteriori indicazioni.

del rischio di delocalizzazione di capitali e imprese verso ordinamenti meno rigorosi. Si comprende allora la necessità di distinguere, anche tra le attività ad alto rischio, quelle che possono essere sottoposte a responsabilità oggettiva – trattandosi di settori consolidati, in cui la disciplina della responsabilità ambientale può fungere da modello estensibile – da quelle che richiedono ancora un sostegno<sup>97</sup>, come le attività della nuova economia digitale, per le quali risulta più appropriato l’impianto tradizionale desumibile dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile.

La riflessione critica sin qui condotta sugli orientamenti di matrice unitaria – la quale non coinvolge le concezioni pluraliste che trovano il loro fondamento nelle riflessioni di Renato Scognamiglio – e l’esame delle più recenti normative, espressione degli assetti compatibili con le più recenti evoluzioni socio economiche, suggerisce, pertanto, un quadro coerente con l’idea che sia consentito all’interprete ricavare dai principi, desumibili in particolare dalle regole eurounitarie esaminate, la prescrizione di un criterio unitario di responsabilità oggettiva da applicare soltanto alle attività pericolose o a rischio elevato, nonché alla responsabilità del produttore. Soluzione alla quale si perviene, come già anticipato, rinunciando ad interpretare in maniera evolutiva le regole di derivazione codicistica – dagli artt. 2050 e 2054 agli artt. 2051 e 2052 c.c. – che si sono rivelate inadeguate e la cui portata applicativa va ridefinita limitandola, per un verso, alle attività non organizzate in forma di impresa e, per altro verso, alle attività, ancorché pericolose o particolarmente rischiose, che l’ordinamento considera bisognose di incentivazione al fine di favorire la transizione digitale.

---

<sup>97</sup> Nella logica del sostegno alle nuove tecnologie, seppure temperata rispetto alla precedente, va letta anche la disciplina del Digital Service Act, come mette in luce G. FINOCCHIARO, *Responsabilità delle piattaforme e tutela dei consumatori*, in *Giorn. dir. amm.*, 2023, p. 730 ss.